

CLXIXª TORNATA

GIOVEDÌ 6 DICEMBRE 1923

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

INDICE

Congedi	pag. 5658
Disegni di legge (Discussione di):	
• Conversione in legge del decreto Reale 19 aprile 1920, n. 1000, recante modificazioni al testo unico delle leggi sulla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, approvato con Regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, libro 3º, parte III	5669
Oratori:	
AMERO D'ASTE	5698, 5703, 5706
BIANCHI LEONARDO, <i>presidente dell'Ufficio centrale</i>	5707
LISSIA, <i>sottosegretario di Stato per le finanze e il tesoro</i>	5700, 5703, 5706, 5708
PASCALB, <i>relatore</i>	5704
• Conversione in legge dei Regi decreti 30 dicembre 1920, n. 1890, e 29 gennaio 1922, n. 43, concernenti l'acquisto della cittadinanza italiana nei nuovi territori annessi al Regno	5709
Oratori:	
CARNAZZA, <i>ministro dei lavori pubblici</i>	5713
MONTRESOR	5712
MOSCONI, <i>relatore</i>	5713
(Presentazione di)	5658
Interrogazioni (Annuncio di)	5714
(Risposta scritta ad)	5715
(Svolgimento di):	
• Sul disastro di Dezzo	5659
Oratori:	
CARNAZZA, <i>ministro dei lavori pubblici</i>	5659, 5668
MENGARINI	5665
PAVIA	5666
ROMANIN JACUR	5663
Messaggio del ministro dei lavori pubblici	5658
Per la salute di S. A. R. il Duca d'Aosta	5657
Oratore:	
PRESIDENTE	5657
Per il disastro di Dezzo	5657
Oratori:	
PRESIDENTE	5657
CARNAZZA, <i>ministro dei lavori pubblici</i>	5658
Relazioni (Presentazione di)	5658, 5669, 5713

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti: i ministri della giustizia ed affari di culto, della guerra, della marina, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, dell'economia nazionale, delle poste e telegrafi, e i sottosegretari di Stato per la Presidenza del Consiglio, per l'economia nazionale, per le colonie, per le finanze e per i lavori pubblici.

SILI, *segretario*, dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

Per la salute di S. A. R. il Duca d'Aosta.

PRESIDENTE. Il Senato ha appreso con grande rammarico la malattia di S. A. R. il Duca di Aosta, la quale, secondo le ultime notizie pervenute, segue il suo corso regolare.

Ho creduto di rendermi interprete del pensiero unanime dell'Assemblea esprimendo in suo nome fervidi voti per la pronta guarigione dell'Augusto e valoroso principe. (*Applausi vivissimi*).

Per il disastro di Dezzo.

PRESIDENTE. Credo anche d'interpretare il sentimento del Senato inviando in suo nome una parola di simpatia e di cordoglio alle laboriose popolazioni delle prealpi bergamasche colpite da immane sventura. Il Senato attenderà con interesse di conoscere i provvedimenti presi dal Governo per venire loro in aiuto: attenderà anche dal Governo una parola che riassicuri, dati gli allarmi e i timori che in

altre regioni si sono a questo riguardo manifestati! (*Approvazioni virissime*).

CARNAZZA, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARNAZZA, *ministro dei lavori pubblici*. In relazione al desiderio espresso a nome del Senato dall'onorevole Presidente, chiedo, se gli onorevoli interroganti, sono presenti, di rispondere subito alle interrogazioni rivoltemi in ordine all'argomento del disastro nelle prealpi bergamasche.

PRESIDENTE. Le interrogazioni che erano state presentate su questa materia, e che dovevano essere lette in fine di seduta, per proposta dell'onorevole ministro dei lavori pubblici, la quale credo risponda al desiderio unanime del Senato, saranno svolte immediatamente. (*Benissimo*).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Agnetti di giorni 12, Albricci di giorni 5, Barbieri di giorni 12, Dorigo di giorni 15, Faina di giorni 30, Garavetti di giorni 12, Giusti Del Giardino di giorni 12, Pini di giorni 8, Catellani di giorni 8, Manna di giorni 10.

Se non ci sono osservazioni questi congedi si intendono accordati.

Messaggio del ministro dei lavori pubblici.

PRESIDENTE. È pervenuto alla Presidenza il seguente messaggio:

Roma, 27 novembre 1923.

« Giusta il disposto dell'articolo 4 della legge 5 aprile 1908, n. 126, mi onoro trasmettere a cotesta eccellentissima Presidenza l'unito elenco dei prelevamenti effettuati sul fondo di riserva per le bonifiche (capitolo 137 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio 1922-23) nel periodo dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923.

« Il ministro

« CARNAZZA ».

Presentazione di disegni di legge e di relazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario Sili di dar lettura dell'elenco delle relazioni e dei disegni di legge presentati alla Presidenza durante l'intervallo dei lavori.

SILI, *segretario*, legge:

ELENCO DEI DISEGNI DI LEGGE

presentati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ministro dell'interno, ministro ad interim degli affari esteri.

Approvazione del Trattato di commercio concluso a Zurigo il 27 gennaio 1923 tra il Regno d'Italia e la Confederazione Svizzera;

Approvazione della convenzione italo-Svizzera concernente la ferrovia elettrica a scartamento ridotto Locarno-Domodossola, firmata a Roma il 12 novembre 1919;

Trattato di commercio e di navigazione del 28 aprile 1923 fra l'Italia e l'Austria;

Approvazione della convenzione doganale e commerciale italo-canadese firmata a Londra il 4 gennaio 1923;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 gennaio 1922, n. 157, che approva l'accordo preliminare concluso il 26 dicembre 1921, fra il Regno d'Italia e la Repubblica federale socialista dei Sovieti di Russia;

Conversione in legge del Regio decreto-legge del 31 gennaio 1922, n. 158, che approva l'accordo preliminare, concluso il 26 dicembre 1921 fra il Regno d'Italia e la Repubblica socialista dei Sovieti di Ucraina;

Approvazione della convenzione giuridico-finanziaria firmata a Roma il 23 marzo 1921 fra l'Italia e la Repubblica Cecoslovacca.

Dal ministro dei lavori pubblici:

Conversione in legge del Regio decreto 10 settembre 1923, n. 2097, recante modificazioni alle tariffe per i trasporti di barbabietole e comune. (N. 677);

Conversione in legge del Regio decreto 21 settembre 1923, n. 2143, che approva una convenzione coll'amministrazione provinciale di Ravenna su anticipo di fondi per i lavori della bonifica ravennate. (N. 678);

Conversione in legge del Regio decreto 24 settembre 1923, n. 2123, concernenti modificazioni alle condizioni e tariffe dei trasporti sulle ferrovie dello Stato (N. 680).

ELENCO DELLE RELAZIONI.

Conversione in legge del Regi decreti 2 maggio 1900, n. 598 e 18 novembre 1920, n. 1729 contenenti provvedimenti economici a favore del personale addetto all'esercizio della navigazione dello Stato;

Conversione in legge del Regio decreto 10 maggio 1923, n. 1138, relativo ai mutamenti di nome della strade e piazze comunali;

Conversione in legge del Regio decreto 1º settembre 1923, n. 1894, relativo all'istituzione di Regi Istituti tecnici in Legnano, Milano, Napoli, Palermo e Roma;

Conversione in legge del Regio decreto 27 settembre 1923, n. 2211, che istituisce un Regio ginnasio in Brunico.

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Sili di dar lettura delle interrogazioni riguardanti il disastro delle prealpi bergamasche.

SILI, *segretario*, legge:

Al ministro dei lavori pubblici per avere notizie intorno al grave disastro di Dezzo e più per conoscere quali provvedimenti di vigilanza intenda adottare il Governo per impedire, nel limite del possibile, il ripetersi di consimili disastri.

Romanin Jacur.

Al ministro dei lavori pubblici per sapere se risponda a verità la notizia che il crollo della diga di Gleno possa essere attribuito a mancanza di sorveglianza delle opere e quali provvedimenti intende prendere per la vigilanza di simili opere, sia già costrutte sia in costruzione.

Mengarini.

Al ministro dei lavori pubblici sulle cause accertate a tutt'oggi che provocarono la terribile catastrofe in valle di Dezzo e sui provvedimenti suggeriti dal Governo per una regolare inchiesta sulle eventuali responsabilità.

Pavia.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

CARNAZZA, *ministro dei lavori pubblici*. Mi rendo perfettamente conto dell'interesse del Senato a sentire la parola del Governo riguardo al disastro che ha funestato due tra le più laboriose e ricche provincie del nostro paese.

L'onorevole Presidente del Senato ha già manifestato il dolore e il compianto del Senato stesso per le vittime dell'immane catastrofe: dolore e compianto che sono condivisi dal Governo, il quale non può che manifestare tutto quanto il suo dolore, che le conquiste della nostra civiltà, che i portati della nostra scienza abbiano ad avere anch'esse le loro vittime, ed in numero così ragguardevole.

Al dolore e al compianto del Senato e del Governo si unisce quello di tutta quanta la nazione italiana, la quale, ancora una volta, dà la manifestazione di quell'intima, profonda, affettuosa solidarietà fra tutte le regioni d'Italia, che si manifesta ogni volta che la sventura colpisce una di queste regioni. Da ogni parte d'Italia, dal Nord come dal Sud, vengono al Governo le manifestazioni non solamente verbali, ma tangibili di questa solidarietà nazionale, ed il Governo ne è oltremodo lieto e fiero. (*Approvazioni*).

A titolo d'onore io voglio ricordare al Senato che, ora è un momento, le Società del gruppo Edison, fra cui principalmente la Società Bresciana, mi hanno dichiarato di assumere a propria cura e spese il ricovero e l'educazione dei bambini orfani salvati dal disastro di Gleno. (*Approvazioni*).

Sono lieto di porgere un pubblico ringraziamento a coloro che hanno dato questa prova così tangibile, affettuosa e cordiale di solidarietà nazionale. (*Bene*).

In riguardo all'entità e alla natura del disastro, il Senato è certamente informato dalle comunicazioni apparse sui giornali e da quelle ufficiali che sono state fatte. Sul fiume Dezzo, nel territorio denominato Piano di Gleno, era stato costruito un bacino di raccolta di acque, trattenute a valle da una diga dell'altezza di 59 metri. Il bacino conteneva 4 milioni di metri cubi di acqua. La diga ha ceduto: i tecnici dicono, per uno scorrimento sul piano di fondazione. Essa è rovinata completamente nella

sua parte superiore ed ha lasciato precipitare quest'enorme massa d'acqua, che è andata ad investire in pieno uno dei comuni che stavano immediatamente sotto al bacino di raccolta. Questa enorme massa di acqua, si è incalanata per la valle di Dezzo, la quale è strettissima: non ha potuto quindi espandersi ed ha raggiunto nella valle l'altezza da 25 a 30 metri! (*Impressione*). Pensi il Senato con quanta violenza è stato asportato e trascinato tutto quello che nella valle si trovava.

Alla confluenza del Dezzo con l'Oglio, questa massa d'acqua si è rovesciata nell'Oglio ed ha determinato un rigurgito del fiume. Da quella confluenza essa si è versata nel lago d'Iseo. In questo tragitto, la furia delle acque ha asportato completamente la frazione di Dezzo della quale non vi è più alcuna traccia visibile; ha asportato 4 centrali elettriche che si trovavano nel fondo della valle; ha notevolmente danneggiato lo stabilimento delle ferriere di Voltri; ha asportato due ponti e quasi tutta la via Mala, che è quella che corre al fondo della valle di Dezzo; ed ha invaso anche delle campagne tra la confluenza dell'Oglio e il lago d'Iseo.

Purtroppo a questi danni materiali, i quali possono essere valutati tra i 130 e i 150 milioni, si aggiunge la perdita, enormemente più dolorosa, di non meno di 500 vittime umane. Tutti gli abitanti della frazione di Dezzo, meno pochissimi che si poterono salvare, sono stati travolti dalle onde. Tutti coloro che si trovavano sulla strada sono miseramente periti. Venticinque case della frazione di Corna del comune di Darfo sono state anch'esse asportate. Per quanto è possibile avere dati e notizie precise, io debbo ritenere che le vittime di questo disastro non siano inferiori di numero alle 500. (*Impressione*).

Ma gli onorevoli interroganti, e particolarmente il senatore Romanin Jacur, mi hanno chiesto quali siano i provvedimenti adottati dal Governo per evitare, per quanto è possibile, il rinnovarsi di simili fatti e, particolarmente a questa parte della interrogazione dell'onorevole senatore Romanin Jacur, io ho interesse di rispondere in questa sede e immediatamente, perchè il disastro che noi lamentiamo non deve essere occasione nè a recriminazioni inutili, nè a danni di qualsiasi genere per la nostra industria, nè deve in alcun

modo gettare una luce meno che smagliante sulla nostra tecnica e sulla nostra scienza. (*Vive approvazioni*).

In Italia le dighe di sbarramento, che sono costruite, raggiungono circa il centinaio ed io posso affermare con sicura coscienza che è esatta l'affermazione del professore Forti, che nessuna diga nella quale siano stati adottati, non dirò i criteri più moderni, ma solo i più modesti principi di prudenza, ha mai subito il più piccolo insuccesso. Le costruzioni che sono state fatte sono tali da poter rassicurare interamente il Senato e le popolazioni di quelle contrade. La tecnica e la scienza hanno servito meravigliosamente il paese, e sarebbe doloroso che da questo incidente, delle cui cause io parlerò fra poco, si volesse trarre in alcun modo profitto per diminuire la efficienza di uno dei fattori più importanti della ricostruzione economica della Nazione, che è appunto l'utilizzazione delle nostre acque. (*Benissimo*).

Come io dicevo poco fa al Senato, nessun insuccesso ha avuto la tecnica e la scienza italiana nella esecuzione di queste opere, che veramente onorano il genio italiano. E molto probabilmente il fatto che nessun insuccesso si è avuto, dipende dalla cura con la quale i tecnici italiani, ed in particolar modo i tecnici che fanno parte dell'amministrazione dei lavori pubblici, hanno saputo studiare con costanza di propositi, questo che è un problema fondamentale della nostra vita economica e hanno saputo dettare le norme con le quali queste opere debbono essere costruite. A questo proposito rammento che nell'anno 1885 il ministro dei lavori pubblici del tempo mandava in Spagna gli ingegneri Zoppi e Torricelli, i quali poi passarono in Algeria, in Francia e nel Belgio per studiare tutte le condizioni geologiche ed idrologiche che potessero servire ad approfondire questa materia dei serbatoi e delle dighe di sbarramento. Più tardi lo stesso Consiglio superiore dei lavori pubblici ebbe a sottoporre ad uno studio profondo tutto ciò che era stato fatto in questi ultimi tempi in questa materia, e dopo studi coscienziosi e diligenti, ai quali presero parte i tecnici più valorosi e gli scienziati più insigni del nostro Paese, furono dettate delle norme, le quali furono promulgate con decreto ministeriale del 2 aprile 1921, in riguardo alla costruzione di queste dighe. Que-

ste norme sono state accettate dall'amministrazione dei lavori pubblici ad esse si è data la maggiore diffusione, sono state comunicate a tutti gli uffici dipendenti e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Questi sono i provvedimenti che sono stati adottati dal Governo, in epoca molto precedente, per assicurare a queste certamente ardithe concezioni della scienza e della tecnica idraulica la più assoluta sicurezza, e per fare che esse corrispondessero interamente a quei criteri di salvaguardia della vita e degli averi dei cittadini che in opere di questo genere devono essere tenuti presenti.

Avvenuto il disastro, le popolazioni poterono avere un primo conforto dalla presenza augusta di S. M. il Re, il quale, sempre primo ad accorrere dove la sventura colpisce la nostra Patria, volle personalmente recare la sua parola di conforto e di solidarietà alla popolazione danneggiata. (*Vice approvazioni*).

Perchè le conseguenze del disastro fossero alleviate per quanto è nell'umana possibilità di fare, il Governo mandò immediatamente ogni aiuto di viveri, di materiali, di truppe, di tecnici, perchè si provvedesse da una parte al ristabilimento delle comunicazioni, le quali rendevano difficile l'approvvigionamento di alcune frazioni rimaste isolate per la distruzione delle strade, e dall'altra ad iniziare lo sgombero delle strade dei comuni, che erano state invase dal fango che aveva raggiunto l'altezza di oltre un metro. Così pure si è provveduto a sgombrare le case e le stalle che erano state invase dal fango, e si diedero disposizioni perchè si provvedesse alla cura di quei feriti (assai pochi in rapporto al numero delle vittime) che si erano potuti raccogliere sui luoghi del disastro.

Questi provvedimenti sono tutto ciò che era possibile di fare in un primo momento. Adesso provvederemo secondo le rispettive competenze alla ricostruzione delle strade, dei ponti, e agli altri aiuti che sarà possibile dare a coloro che hanno perduto la casa.

Altri provvedimenti non credo che sia possibile prendere, nè credo che altri possano essere suggeriti dagli onorevoli interroganti. Ma c'è una terza parte dell'interrogazione, particolarmente accennata in quelle degli onorevoli Mengarini e Pavia, i quali non si ac-

contentano di conoscere l'entità del disastro, nè di conoscere i provvedimenti che il Governo ha preso, in relazione ad esso, ma che desiderano conoscere se è vero che vi siano responsabilità, se è vero che vi siano delle colpe e delle negligenze.

Gli onorevoli senatori interroganti comprenderanno la necessità nella quale io mi trovo di essere molto cauto e molto prudente nel rispondere a questa parte dell'interrogazione. Per poter affermare che vi sia una responsabilità di ordine penale, non basta accertare l'esistenza di irregolarità, non basta accertare l'esistenza di negligenze, ma occorre dimostrare che l'evento disastroso sia connesso alle irregolarità o alle negligenze come causa ad effetto.

Senza di che, evidentemente, non potrebbe parlarsi di responsabilità ai fini penali. Ora io dichiaro di non avere alcun elemento per accertare se talune irregolarità, certamente esistenti, abbiano o no contribuito all'evento dannoso. Queste irregolarità consistono nella mancata approvazione da parte degli organi tecnici del sistema di costruzione della diga.

Allorchè fu presentata la domanda di concessione di cui si tratta, la competenza a dare la concessione era dell'autorità prefettizia e non dell'autorità ministeriale.

La concessione fu data in base ad un progetto di massima il quale contemplava la costruzione della diga in una determinata forma e soprattutto con un determinato metodo, che è quello che è stato adoperato nella massima parte degli impianti a serbatoio che sono stati costruiti in Italia. Questo progetto di massima fu dichiarato ammissibile e in base ad esso fu fatta la concessione prefettizia.

Ma debbo dichiarare che l'industriale che aveva avuto la concessione ebbe di poi ad affermare che studi posteriormente fatti e nuove determinazioni nella sua industria, gli avevano consigliato di cambiare il sistema di costruzione della diga. È inutile che io riferisca quali sono questi diversi sistemi, perchè non voglio fare qui una discussione che i tecnici, gli scienziati faranno in altra sede intorno all'efficienza dell'uno o dell'altro sistema. Certa cosa è che il Consiglio superiore delle acque, che in quell'epoca ancora esisteva, ebbe a dichiarare di non poter approvare questa

variante fino a quando non fossero stati presentati regolarmente i progetti esecutivi e tutte le indicazioni tecniche e scientifiche ed i calcoli inerenti alla variante medesima: non solo, ma il Consiglio superiore delle acque, che fu sentito dal ministro dell'epoca, ebbe a far diffidare quella ditta a non continuare i lavori fino a quando non fosse pervenuta la regolare approvazione delle varianti che si diceva che si volevano proporre. (*Commenti*).

Malgrado ciò le opere sono state eseguite. (*Commenti virissimi; interruzioni*).

Non creda il Senato che io riferisca questo per volerne trarre alcuna deduzione nei rapporti della responsabilità penale; perchè questa inosservanza non potrebbe dar luogo ad una responsabilità penale se non in quanto essa fosse stata la causa dell'avvenimento, ma, se non lo fosse stata, la responsabilità penale mancherebbe. Io ho voluto richiamare il fatto perchè ho bisogno di dire al Senato che è veramente deplorabile che si pensi di poter in questo campo, su questa materia, fare a meno della scienza e della tecnica, fare a meno di coloro che hanno speso la loro vita sui libri, che hanno il diritto di intervenire in tutti quelli che sono i problemi della nostra economia, che hanno il diritto soprattutto di non essere messi da parte da coloro i quali pretendono di sapere senza aver studiato. (*Commenti*).

Quell'industriale, il quale ha fatto eseguire tutto questo, giunge al punto di cinismo di scrivere in questo modo: « Col solo buon senso io dissi al capomastro: l'acqua cammina per questo verso. Per creare un salto d'acqua bisogna abbassare a valle e alzare a monte; si cominci quindi a scavare in questo punto e a porre materiale su per il monte ». E quando intervenne l'ingegnere per far cessare i lavori egli allora rispose « che ignaro di queste formalità avrebbe provveduto da sé, che intanto non riteneva opportuno di congedare gli operai ». (*Commenti*). Egli aggiunge...

SPIRITO. E i sorveglianti?

CARNAZZA, *ministro dei lavori pubblici*. Perdoni, onorevole Spirito. Le assicuro che le darò tutte le assicurazioni che Ella desidera. Quest'industriale ha pensato che fosse perfettamente inutile l'aiuto degli uomini della scienza, anzi ha dichiarato che un ingegnere che fa

spendere 10 milioni per fare una grande diga, è considerato un grande uomo, e che invece egli, raggiungendo lo stesso scopo con la metà della spesa, non dando alla diga quelle dimensioni che l'ingegnere le avrebbe dato, ha reso un servizio al Paese.

Evidentemente questo è un cinismo che non può essere tollerato, e che, indipendentemente da ogni altra considerazione, importa una grave responsabilità di ordine morale e civile per coloro i quali pretendono di fare a meno della scienza, che ha, in questa materia specialmente, dato tanto lustro al nostro Paese. (*Commenti*).

Vi potrebbero, inoltre essere, delle altre responsabilità. L'onorevole Spirito parlava della sorveglianza. Sorveglianza di chi? Egli non ignora che si tratta di opere concesse ad un privato e per le quali l'amministrazione deve intervenire al momento del collaudo per esaminare se esse sono eseguite conformemente ai progetti approvati. Ma la direzione di queste opere e la responsabilità per la loro costruzione è affidata esclusivamente ai tecnici che dirigono la costruzione. Ora questa opera non è stata ancora collaudata. (*Impressione e commenti*).

Come ho detto, io non escludo nemmeno altre e diverse responsabilità, ma affermo che in questo momento è prematuro parlare di responsabilità. Anche in questo campo io credo di aver fatto intero il mio dovere. Appena ho avuto notizia del disastro, ho mandato uno dei più bravi ispettori superiori del mio Ministero, non solo ad assumere la direzione dei servizi di soccorso alle popolazioni danneggiate, ma anche ad accertare le condizioni in cui si trovava la diga per dedurne le cause della caduta della diga medesima. Oltre a questo invio di un ingegnere, il Consiglio dei ministri ha ieri deliberato la nomina di una commissione composta di tre fra i tecnici più insigni d'Italia, per accertare le condizioni di tutte le dighe che sono state costruite, o che sono in costruzione in Italia, per rassicurare le popolazioni che nulla è trascurato perchè esse siano garantite nella loro vita e nei loro averi.

Ripeto, sono lieto ed orgoglioso di constatare in quest'Aula che tutte le volte in cui la scienza e la tecnica più seria è intervenuta noi non abbiamo avuto nessun insuccesso: e noi possiamo di questo essere tanto più orgogliosi in quanto insuccessi di questo genere si sono avuti, in nu-

mero non indifferente, in America, dove forse con eccessiva leggerezza si procede nella costruzione di grandi opere.

Tutte le volte in cui la scienza e la tecnica sono intervenute, noi possiamo con orgoglio affermare che le opere eseguite sono tali da rispondere intieramente ai fini economici per cui sono state eseguite e a quelle condizioni di sicurezza che sono uno dei requisiti essenziali di esse.

Mi auguro che anche in prosieguo di tempo si possa approfittare della grande ricchezza di acque fluenti che abbiamo in Italia e si possa valorizzarla: sono sicuro che i nostri tecnici e i nostri scienziati, sapranno fare in modo da evitare che inconvenienti e disastri di questo genere abbiano a ripetersi. (*Approvazioni*).

ROMANIN-JACUR. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANIN JACUR. Io sono grato all'onorevole ministro per le particolareggiate notizie che egli ha dato al Senato. Quando io presentai questa interrogazione, spinto anche da parecchi autorevoli colleghi, sapevo bene che il rispetto per il Senato e la mia non breve pratica parlamentare mi avrebbero impedito di fare un discorso d'altronde non difficile. La sventura immane di cui purtroppo dobbiamo occuparci non domanda chiacchiere: domanda lacrime, molte riflessioni e provvedimenti. (*Approvazioni*).

E già l'onorevole ministro, e gli do lode, ha preso subito dei provvedimenti, per i quali la mia modesta approvazione è completa. Per quel poco che può valere un mio giudizio, la scelta della Commissione, che dovrà esaminare le opere di questo genere già costruite e che si stanno costruendo, non potrebbe essere meglio costituita per le egregie e valorose persone che egli ha chiamato a comporla.

Ma noi dobbiamo considerare che a queste opere, a questa specie di dighe, noi abbiamo affidato un compito importantissimo: si tratta di liberarci, per quella parte che sarà possibile, dall'obbligo di provvederci di carbone dall'estero, si tratta di sostituire al carbone minerale, che manca in Italia, il famoso carbone bianco.

Si tratta di opere, intese a dare un ragguardevole aumento alle risorse economiche e sociali del nostro paese, che sono finora costruite

in poche regioni d'Italia ma dovranno costruirsi dovunque le condizioni locali permetteranno la loro costruzione. Nè queste opere debbono essere considerate alla stregua di altre, che pur servono allo sviluppo del paese, nè possono essere per le loro condizioni, paragonate a quelle, che dirò, impegnano la lotta, per quel che è possibile, contro le forze della natura; voglio parlare dei fiumi, del mare, dei vulcani, dei terremoti, i quali tutti cagionano dei disastri, che non è possibile impedire, ma che però hanno di differenza, in confronto di queste opere, di essere pericoli comprensibili dalla mentalità umana e molto noti alle popolazioni che stanno nei luoghi dove possono purtroppo recare danni.

Non sono cioè opere affatto paragonabili a quelle che si creano per resistere, per quello che è possibile, a queste avversità, create dalla natura e note, attraverso le esperienze di secoli, per i loro tremendi fenomeni. Queste sono opere per le quali noi impegnamo, è vero, la lotta contro la natura, ma colla differenza che la impegnamo per la volontà nostra. Siamo noi che creando queste dighe, fra le montagne creiamo veri laghi, depositi enormi di acqua, collocati ad altezze elevatissime, che sventuratamente, come nel caso attuale, in caso di disastro precipitando in basso con velocità grandissima distruggono i paesi provocando improvvisamente la morte a intere popolazioni inermi, tranquille, che si trovano ad abitare i luoghi sottostanti. Nè basta ancora. Mentre per quasi tutte le altre opere da noi create, ferrovie, ponti, strade, ed anche opere create dalla meccanica, macchine sottoposte a pressioni altissime, abbiamo possibilità di prove, che assicurano della loro efficienza, della loro stabilità, della loro incolumità rispetto a terzi, qui non abbiamo alcun mezzo di prova. Pensate Signori! un ponte una strada non si aprono al transito pubblico se prima non vengono sottoposte ad un carico superiore a quello cui devono resistere ordinariamente, una macchina non si lascia funzionare se prima non risponde a prestabilite prove di sicurezza. Qui siamo invece di fronte ad opere, che costituiscono così enorme spaventevole pericolo, per le quali non si fa alcuna prova, perchè non si può fare. Non si potrebbe fare che sottoponendo la diga alla pressione di tutta la massa d'acqua a cui deve resistere ed

è evidente che la stessa prova potrebbe cagionare il disastro. E allora? È chiaro, tutti lo capiscono benissimo, che tutta la sicurezza non può essere affidata che alla preparazione dei progetti e in parte principalissima alla sorveglianza nella loro esecuzione. (*Approvazioni*).

Ed è su questo punto particolare che mi permetto di richiamare tutta l'attenzione dell'onorevole ministro, specialmente dopo le cose che egli ha detto a noi oggi. Perché egli ci ha infatti detto, poco fa, una cosa che a me fino ad oggi pareva impossibile, che io non ho mai in questi ben tristi giorni supposto, che cioè si è potuta compiere l'opera di cui si tratta e lasciarla funzionare in tutta la sua enorme efficienza senza le approvazioni preventive necessarie. Ma come? Quando si tratta di un interesse pubblico di questo genere, quando si tratta di un'opera, alla quale sono affidati la vita e gli averi di popolazioni di interi paesi, è mai possibile che si possa lasciare ad un impresario qualunque di eseguirla senza che prima si sappia che cosa egli sta eseguendo? Su questo strano fenomeno mi pare che non sia necessario che io richiami particolarmente l'attenzione e lo studio di tutto intero il Governo. Nè altro soggiungo perchè non voglio parlare di responsabilità, di cui è deliberato proposito tacqui nella mia interrogazione, pure mai immaginando quello che oggi il ministro ci ha detto. Spero che a suo tempo sarà possibile determinarla e per questa responsabilità ci sono altri autorevoli colleghi che hanno rivolto al ministro interrogazioni particolari e non debbo invadere il loro campo.

Ma per quello che riguarda la mia interrogazione, mi permetto, modestissimamente, ma schiettamente, di esporre il mio pensiero all'onorevole ministro. A me non fa alcuna paura, non dà nessun timore, la compilazione dei progetti di queste dighe. I progetti, come giustamente ha detto l'onorevole ministro, devono essere preparati secondo regole dettate ormai dalla nostra scienza, che può darci ogni maggior sicurezza; e prima di essere attuati certamente saranno sottoposti all'approvazione di corpi tecnici competentissimi. Saranno fatti benissimo i progetti sotto tutti i riguardi. Quello a cui occorre provvedere seriamente è, secondo me, che la sorveglianza continua, diuturna, nell'esecuzione del lavoro sia rigorosamente im-

posta; sorveglianza che non si può ottenere se non con la continua presenza di persone, che assumano la responsabilità dei lavori mano mano che si eseguono ed abbiano la competenza per poter giudicare della buona materiale esecuzione di questi lavori. (*Approvazioni*).

Prego vivamente il ministro di chiamare a consulto tutte le persone che per cognizioni, per pratica e per cuore possano dar lume in cosiffatta difficilissima materia, perchè credo che poche cose siano così difficili, da validamente disporre, quanto tale sorveglianza. Quando si eseguono queste opere, basta la trascuranza di un operaio, bastano pochi quintali di cemento non buono adoperato, per compromettere tutta una opera che costa tanti milioni, e alla quale sono collegati tanti diversi interessi così gravi. Non solo per la tranquillità delle popolazioni dove si costruiscono queste opere, che deve a tutti gli altri interessi sovrastare, ma anche per la sicurezza dei molti capitali che la loro esecuzione richiede - ciò che pure non si può dimenticare - occorre assolutamente provvedere efficacemente in modo da non dare luogo a dubbi, in modo da dissipare le giuste preoccupazioni che questo enorme disastro ha diffuso in tutto il paese. (*Approvazioni*).

Insisto - me lo consenta il ministro - nella preghiera che egli voglia chiamare a consulto la scienza, la pratica e anche il cuore per escogitare i mezzi per provvedere a tale sorveglianza - mezzi che non è cosa facile trovare. Però per conto mio mi permetto, modestamente, di sottoporre al ministro una proposta: quella cioè di costituire un corpo speciale di tecnici anziani e pratici di lavori; non scelti per esami e per studi, ma provenienti dalla pratica diuturna acquistata attraverso gli anni in questo genere di lavori. Questo metodo eviterà qualsiasi supposizione di preferenze o di favoritismi: e con gente scelta, coi sistemi che ho esposto, si costituisca un corpo tecnico particolare il quale per la pratica acquistata e per coscienza ed onestà, possa dare piena garanzia. E questa sorveglianza deve essere pagata lautamente, perchè gli uomini sono uomini; Domine Iddio fece gli angeli senza corpo, ma gli uomini hanno un corpo ed hanno bisogno di vivere. Troppe volte si trovano di fronte impiegati governativi pagati assai parcamente,

a impiegati delle imprese private, che sono pagati lautamente. E questo è un pericolo! Questi modesti tecnici e tutti anziani, ripeto dovrebbero essere pagati relativamente alla responsabilità che assumono lautamente, ma dallo Stato ed essere suoi funzionari. Da oggi in poi una parte notevole delle spese che importerebbero dovrebbe essere addossata al concessionario nell'atto della concessione - nel capitolato d'oneri e versata da questi direttamente nelle casse dello Stato, perchè nessuna dipendenza abbiano tali impiegati dall'impresa o dal concessionario che eseguirà l'opera. Essi debbono dipendere esclusivamente dallo Stato ed essere i permanenti suoi rappresentanti sul lavoro.

Ringrazio di nuovo il ministro per le informazioni che ci ha dato e chiudo permettendomi di raccomandargli la proposta che modestamente ho voluto presentargli. (*Applausi, vive approvazioni*).

MENGARINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MENGARINI. Ringrazio l'onorevole ministro delle ampie notizie fornite al Senato nonché dell'annuncio dei provvedimenti presi, e dello invio di esperti funzionari sul luogo del disastro. Io confesso che sono rimasto atterrito nell'udire la dichiarazione che un lavoro di tanta importanza si sia potuto eseguire senza l'approvazione dell'autorità competente e si sia potuto mettere in funzione senza regolare collaudo. E sarebbe interessante conoscere il nome di quell'industriale che ha scritto l'opuscolo di cui il ministro ha letto un brano!

Io mi domando se è ancora in vigore il decreto del ministro Peano, il quale detta le norme generali per i progetti e la costruzione di dighe di sbarramento per i serbatoi e laghi artificiali. Questo decreto a me non consta che sia stato abrogato...

CARNAZZA, *ministro dei lavori pubblici*. Anzi lo l'ho richiamato.

MENGARINI. Ed allora, quelle disposizioni che evidentemente furono ben studiate e da persona che conosceva assai bene la materia, sono state applicate nella costruzione della diga di cui si parla? Io attendo a questa domanda risposta dai tecnici che il ministro ha inviato sul posto; dopo il loro accertamento potremo sapere come avvenne il disastro!

CARNAZZA, *ministro dei lavori pubblici*. Ho già detto che per questo ho mandato i tecnici sul posto.

MENGARINI. Se quel decreto è in vigore, e se, giustamente, l'onorevole ministro lo ha richiamato, come è possibile che dei costruttori non lo abbiamo applicato? Se il decreto Peano non soddisfa, si modifichi, si completi, specialmente per le costruzioni in cemento armato...

CORBINO, *ministro dell'economia nazionale*. Il decreto non esclude il cemento armato.

MENGARINI. Ci sono dei tipi di costruzione, in cemento armato ivi non contemplati.

Certo, onorevoli Colleghi, il disastro di Gleno è di una tale gravità ed imponenza che ha riempito di dolore, di cordoglio l'animo di ogni italiano. Abbiamo due paesi completamente anientati, quattro centrali elettriche distrutte, stabilimenti fiorentissimi spariti. Si è letto che il ministro stesso sul luogo del disastro abbia aperto le braccia esclamando: « Tutto è da rifare! »

CARNAZZA, *ministro dei lavori pubblici*. Non ho mai fatta questa esclamazione, perchè ho cercato di parlare il meno possibile coi giornalisti.

MENGARINI. Ora devesi pur dire una parola che tranquillizzi tutti coloro che vivono in luoghi in condizioni simili ai paesi di Dezzo e di Corna.

Noi abbiamo in Italia un numero assai grande di dighe che formano imponenti bacini montani: il ministro ci ha dato notizie in proposito; credo utile aggiungere alcune cifre sui volumi di acqua accumulati.

A tutto il 1922, secondo la statistica pubblicata dal Consiglio superiore delle acque, avevamo in Italia 74 bacini montani che immagazzinavano un volume di 308 milioni e 126 mila metri cubi di acqua. Alla stessa epoca, erano in costruzione 27 altre dighe per 209 milioni di metri cubi di acqua, in totale 101 bacini...

CARNAZZA, *ministro dei lavori pubblici*. C'è lo sbaglio di uno.

MENGARINI. ...e s'immagazzinavano 517 milioni di metri cubi di acqua. Tutti questi bacini sono stati costruiti con dighe di rilevante altezza; alcuni con dighe a gravità, ma molte sono costruite ad archi multipli. Mi permetta

il Senato di enumerarle. (*Commenti, interruzioni*).

CARNAZZA, *ministro dei lavori pubblici*. Onorevole senatore, perchè vuole mettere in apprensione della gente; lasci stare: queste dighe le farò ispezionare tutte. (*Bene*).

MENGARINI. Dirò solo che sono lavori di alta importanza per l'ingegneria, lavori che fanno onore all'Italia nè in alcune si è dovuto lamentare danno.

Anche all'estero dighe ad archi multipli sono costruiti in moltissimi impianti. Il calcolo e la esperienza giustificano la piena tranquillità.

Se lavori di questo genere vengono eseguiti colle debite cautele, studiati da persone che conoscano la materia e vengono opportunamente sorvegliati durante la costruzione, nulla si deve temere.

Riguardo alle cause del crollo della diga di Gleno vorrei fare una semplice osservazione. L'onorevole ministro ha detto che ritiene causa del crollo lo scorrimento dei pilastri sopra il piano di fondazione della primitiva diga a gravità. A me sembra che tale ipotesi non sia ammissibile...

CARNAZZA, *ministro dei lavori pubblici*. Io ho detto che aspetto dal giudizio dei tecnici di sapere le ragioni del crollo, e credo che non sarebbe prudente di esaminare oggi le conseguenze di un fatto che non conosciamo. (*Bene*).

MENGARINI. Non sono stato sul posto ma credo dall'esame delle fotografie...

CORBINO, *ministro dell'economia nazionale*. Non si può giudicare su fotografie.

PRESIDENTE. Senatore Mengarini tenga conto che ella ha presentato una interrogazione non un'interpellanza.

MENGARINI. Ebbene conchiudo nella attesa che i tecnici dicano se quanto avevo pensato risponde alla verità dei fatti. E formulo l'augurio che la tranquillità ritorni e la fiducia in questi lavori permanga, onde l'Italia si avvantaggi delle ricchezze delle sue acque, emancipandosi dal grave tributo che si deve pagare all'estero per il carbone!

PAVIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAVIA. Io capisco la prudenza del Ministro nell'enunciazione delle cause del luttuoso evento che ci occupa, sapendo per esperienza profes-

sionale la non facilità di immediata diagnosi di certe catastrofi; capisco il riserbo suo nell'enunciazione dei provvedimenti d'ordine giudiziario per non coartare l'indipendenza degli organi adibiti per legge al delicatissimo compito delle eventuali responsabilità penali.

Ma in un campo e nell'altro vi sono dei limiti di fronte alla gravità dei fatti che commossero la pubblica opinione, giustamente avida di informazioni.

Essi si ispirano all'angoscia, allo strazio diventato dolore nazionale per la fine terribile di intiere popolazioni di piccoli paesi, falciati proprio dalla fondamenta e trascinati con mura, masserizie e persone nella voragine immane formata dalla muraglia d'acqua che galoppava nella gola della via Mala (il nome fu profezia di sventura) urtando tra rupe e rupe, alzandosi ed abbassandosi come una fisarmonica, avente per triste armonia, la morte.

E perciò faccio elogio al Ministro di essere venuto qui coraggiosamente a dire esser vero quanto si sussurrava nelle desolate plaghe di val di Dezzo: che l'opera idraulica fu eseguita quando ancora mancava l'approvazione degli organi tecnici, che la messa in esercizio fu fatta prima del collaudo e di più, quello che ancora pubblicamente non si sapeva, che il Consiglio superiore delle acque disse di non voler approvare la variante proposta dal concessionario, senza un progetto dettagliato. Il Ministro chiamò queste: « irregolarità amministrative » e non ci disse se risulta che i funzionari addetti alla bisogna, per questo sieno caduti in mancanze disciplinari. Perchè per noi profani resta inconcepibile che quando un progetto di opera pubblica non sia approvato, l'appaltatore possa ugualmente eseguirla e come prima di un collaudo si possa esercirla.

Ma, dice il Ministro, queste irregolarità non si possono dir ancora la causa del disastro e mi dà una lezione, che ben volentieri accetto, del rapporto di causa ad effetto che deve avere una mancanza col disastro vero, ma appunto perchè ora io certo qui non voglio senza elementi sicuri accusare alcuno, mi soffermo subito alle indicate irregolarità per poter valutare fino a qual punto, se non fossero esistite, l'evento luttuoso si sarebbe o non avverato.

Perchè se si fosse impedito l'inizio dei lavori prima di approvarlo, forse si constatava se nel progetto vi era una manchevolezza, se si fosse

collaudato il bacino prima di lasciarlo esercire forse si poteva constatare un difetto.

Come poi sapendo che mancava l'approvazione governativa, e il collaudo, Prefetto e Ingegnere capo del Genio civile lasciassero fare ed esercire non si capisce. Pare che ciò sia nelle abitudini perchè dicesi anche altre Società elettriche così fanno. E a noi profani ciò pare cattiva abitudine e perciò chiediamo qualche dilucidazione.

I giornali di ieri sera parlavano di ostilità della folla della regione colpita, verso i concessionari dell'impianto di Gleno.

Dicesi l'ispettore governativo ing. Rapazzi, assistente ai funebri delle poche vittime rintracciato, raccomandasse a tutti l'astensione di precipitati giudizi.

Giusto, ma dalla furia della folla talvolta omiana un intuito di giustizia che supera il sereno frutto di studi e che può essere un monito per i governanti, più dei piani lungamente meditati di ben composte Commissioni tecniche.

Ora se può essere sbagliata l'ostilità soggettiva della folla contro il concessionario odierno irresponsabile anche come committente dei danni, forse non è da gettarsi alle ortiche l'ostilità obbiettiva di dare la concessione di opere pubbliche a chi solo garantisce colla sua persona il finanziamento per la sua potenzialità economica, ma alla sua volta dipende da altri per la responsabilità tecnica. In materia così delicata pare che il padrone, chi comanda, deve avere nozioni tecniche su ciò che ordina, non trattandosi di un lavoro fatto per sé, ma per utilità di terzi.

Sarà utile che un ricco metta il suo denaro a disposizione di opere di interesse pubblico e nel rischio talvolta diverrà anche un benefattore, ma se impernia in se stesso tutta la figura dell'imprenditore, il rischio può essere grande e la concessione può essere imprudente. Nella mia Milano corre l'adagio: « Offellè fa il to mestè ». E sembra che alla costruzione di questi enormi impianti idraulici siano più adatti gli enti sociali creati col compito di dedicarsi giornalmente a questo genere di lavori e perchè danno una garanzia finanziaria più opportunamente incatenata a quella morale.

Bisogna riflettere alla mentalità dell'oggi che spinge tutti al lucro. Il suo accesso deve, in certi campi, avere un certo esame di am-

missione, perchè altrimenti anche colle migliori intenzioni si può per inscienza essere tratti, dai tecnici prescelti, a subire sempre i loro consigli anche se talvolta erronei o per audacia di novità, o per credibilità di vantaggiose economie a favore del committente.

Mi fu detto e non dubito, che le norme dettate per queste costruzioni dal ministro Peano or sono due anni furono tutte completamente seguite nell'esecuzione del bacino del Gleno. Sarà, ma ecco dove l'esperienza sovrasta lo studio. Non sempre quello che a tavolino sembra perfetto, alla prova dell'opera è tale.

Il ministro Corbino interrompendo l'onorevole Mengarini diceva che in queste norme è autorizzato il cemento. Certo, della sua resistenza sono note le pubblicazioni, ma nella scienza un uomo che fu un genio, Franklin poté incatenare in un attimo la folgore e diventò un vincitore della natura, ma un altro che fu soltanto un grande studioso, l'ingegnere del traforo del Cenisio, narra che fece 106 volte il calcolo di un arco.

Siamo in un campo che non ha grande esperienza in Italia, dove l'idraulica era limitata al piano e solo da un ventennio raggiunse i monti, quindi necessita, in questo esordio di vita, per le dighe che devono arginare il grande corso dell'acqua trasformato in energia per fornire la luce e il calore, necessita dico del più meticoloso controllo dello Stato che è responsabile della integrità pubblica. Quando si apprende, come oggi, che il controllo mancò, la meraviglia è grande e lo provò oggi l'insolito rumoreggiare del Senato alle comunicazioni del Ministro.

E vengo alla seconda mia domanda: se furono presi provvedimenti per le eventuali responsabilità penali. Non avendo intenzione di accusare alcuno, chiedo se per l'inchiesta giudiziaria furono dati ordini di rapidità. Solitamente segue a un disastro edilizio l'immediata istruttoria giudiziaria per le prime sommarie informazioni degli esecutori. Qui ancora ignorasi se sien venuti alla ribalta per queste prime notizie chi pure dovrebbe saper dar lumi sul tragico fatto.

Non vengo qui a denunciare colpevoli, a designare responsabilità.

Solo amante di vera giustizia credo in concreto non vi debbano essere tentennamenti e

non debbano mettersi troppi inciampi accademici alla parola della legge.

Non mi nascondo le discussioni che si potranno fare sui limiti dell'art. 1155 Codice civile per dire che la veste di concessionario non calza come un guanto con quella di proprietario, e che le tre ipotesi dell'art. 372 Codice penale sono tassative. Ma ricordo anche la legge romana *de damno infero* e vedo la possibilità dell'imputabilità più lata.

Ora non intendo spingere il Ministro a far da giustiziere, ma non dubito avrà sorvegliato perchè non dorma chi deve esser vigile.

L'energia dell'uomo mi affida per il completo adempimento dei doveri che gli incombono. E una prova di questa energia la diede portando qui quell'opuscolo di cui l'autore deve avere qualche rapporto coll'impresa assuntrice del disgraziato bacino, bollando di cinismo certe teorie di scienza idraulica. Non intralci dunque o debolezze nell'esame di inchiesta che qui si impone, sia di fronte al lutto che tutti ci commuove, sia di fronte alle altre opere che si svolgono in tante parti d'Italia per incanalare le acque dell'Alpi trasformandole in bianco carbone per lo sviluppo elettrico dell'Italia.

Bisogna tranquillizzare le popolazioni provando loro che la scienza provvedendo a ciò con opere colossali non dà vita ad alcun pericolo, purchè la prudenza sappia valutare anche l'imprevisto.

Con questa fede io da questa tribuna mi associo al saluto di reverenza, partito dal labbro del Ministro, a questo popolo d'Italia, che nel dolore forse più che nella gioia, sa trovare una solidarietà, che è prova magnifica della nota di sentimento che nobilita la nostra schiatta (*Vive approvazioni*).

CARNAZZA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARNAZZA, *ministro dei lavori pubblici*.

Io non possa lasciare senza risposta alcune osservazioni fatte dall'onorevole Pavia.

Egli ha detto che queste concessioni si danno con leggerezza e senza tener conto della capacità tecnica degli assuntori. Evidentemente l'onorevole senatore Pavia è in errore. Ciò che egli dice poteva avvenire quando la competenza di tali concessioni non era del Ministero; ma io debbo rammentare all'onorevole senatore Pavia che la legge del 1921 ha sot-

tratto ai prefetti questa competenza, affidandola al Ministero, il quale l'esercita facendo in primo luogo questo esame della capacità tecnica e finanziaria di coloro che aspirano a tali concessioni. Ora io posso assicurare l'onorevole senatore Pavia che sia il cessato Consiglio Superiore delle acque come l'attuale Consiglio superiore dei lavori pubblici non possono essere tacciati di alcuna leggerezza per aver dato di queste concessioni, perchè hanno sempre proceduto in questa materia con il più grande rigore e con le maggiori cautele.

In secondo luogo l'onorevole senatore Pavia ha richiamato la necessità di un esame della responsabilità indipendentemente da quella penale a cui io accennavo e non certamente per dare una lezione all'onorevole senatore Pavia, perchè egli non ne ha alcun bisogno. Ma siccome mi si diceva di indicare quali responsabilità ci fossero, ho affermato che non potevo parlare di una responsabilità penale fino a quando non fosse stato dai tecnici accertato che l'evento dannoso è conseguenza di una irregolarità. Io ho detto che irregolarità ci sono, ho affermato che queste irregolarità importano delle responsabilità ed aggiungo ora che importano delle responsabilità in quegli organi che non hanno vigilato e in quegli altri che non hanno impedito che l'opera andasse in funzione senza essere collaudata. Certamente queste responsabilità esistono; ma mi consentirà l'onorevole senatore Pavia e mi consentirà il Senato che queste responsabilità avranno una sanzione diversa a seconda che derivino da irregolarità che abbiano o non abbiano causato o contribuito a causare il disastro.

È perciò che credo di avere adempiuto al mio dovere quando ho investito della cosa l'autorità giudiziaria. Aggiungo che ho mandato personalmente alla autorità giudiziaria tutti i documenti i quali accertano che l'approvazione dei lavori non era stata data e che il Ministero aveva diffidato a non eseguire l'opera in questione senza la preventiva approvazione dei progetti. Il magistrato penale accerterà nella sua piena indipendenza se esiste la responsabilità penale. Ad ogni modo io, mi riservo di far valere in ogni caso la responsabilità amministrativa. Questa responsabilità sarà più o meno grave secondo le conseguenze che la negligenza ha portato, ma questa responsabilità

esiste e creda pure l'onorevole senatore Pavia che sarà inesorabilmente punita. (*Vive approvazioni*).

PRESIDENTE. Essendo trascorso il tempo riservato alle interrogazioni, le interrogazioni dei senatori Cannavina e Spirito, che erano iscritte all'ordine del giorno di oggi, saranno discusse nella seduta di domani.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Venzi a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

VENZI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul seguente disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 19 luglio 1923, n. 1722, che conferisce all'Amministrazione militare, sino al 31 dicembre 1924, la facoltà di compilare e di rettificare gli atti di morte dei militari deceduti in guerra ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Venzi della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito l'onorevole senatore Zupelli a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

ZUPELLI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul seguente disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 22 luglio 1923, n. 1818, riguardante il trasporto a tariffa militare degli apparecchi di locomozione dei grandi invalidi di guerra ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Zupelli della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito l'onorevole senatore Venosta a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

VENOSTA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul seguente disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 7 giugno 1923, n. 1451, che estende agli impiegati dello Stato con pensione insufficiente l'assegnazione degli alloggi cooperativi ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Venosta della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto reale 19 aprile 1920, n. 1000, recante modificazioni al testo unico delle leggi sulla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, approvate con Regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, libro 3°, parte terza » (N. 603).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto Reale 19 aprile 1923, n. 1000, recante modificazioni al testo unico delle leggi sulla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, approvato con Regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, libro III, parte III ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, segretario, legge:

Articolo unico.

Il decreto Reale 19 aprile 1923, n. 1000, recante modificazioni al testo unico delle leggi sulla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, approvato con Regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, libro III, parte III, è convertito in legge.

ALLEGATO.

(*Omissis*).

Art. 1.

Al testo unico delle leggi sulla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, approvato, con Regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, libro III, parte terza, sono apportate le seguenti modificazioni:

Art. 1. — La Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, istituita sotto la denominazione: « Cassa pensioni a favore dei medici condotti » con la legge 14 luglio 1898, n. 335, provvede ai medici condotti, ai veterinari ed altri sanitari con nomina regolare in posti legalmente istituiti alla dipendenza dei comuni, delle provincie e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, e agli ufficiali sanitari, nonchè ai medici e veterinari coloniali e agli altri medici in servizio dello Stato che non abbiano altrimenti diritto a pensione.

Essa è un corpo morale con facoltà di acquistare e possedere. La rappresentanza legale e la responsabilità di gestione della Cassa di previdenza spettano al direttore generale della Cassa depositi e prestiti degli istituti di previdenza.

Per gli effetti delle imposte, delle tasse e degli altri diritti, stabiliti da leggi generali e speciali, è considerata come amministrazione dello Stato.

Le relative spese di amministrazione sono a carico della detta Cassa di previdenza.

Art. 3. — L'iscrizione alla Cassa è obbligatoria per tutti i medici condotti o altri sanitari muniti di laurea, nominati regolarmente dai comuni, dalle provincie e dallo Stato, che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 1 con stipendio non inferiore alle lire mille annue, e che non abbiano servizi anteriori alla data di istituzione della Cassa, o a quella di estensione delle relative disposizioni di legge alle altre classi di sanitari.

L'iscrizione è pure obbligatoria per i medici nominati in posti regolarmente istituiti presso istituzioni pubbliche di beneficenza — costituite in ente morale — con reddito annuo non inferiore alle lire 5000, che non siano per altro titolo iscritti alla Cassa e che non abbiano uno stipendio inferiore alle lire 1000 annue, salvo il disposto dell'articolo 3 della legge 11 giugno 1916, n. 720.

L'iscrizione stessa è facoltativa per i medici condotti o altri sanitari muniti di laurea, con stipendio inferiore alle lire 1000 annue o con servizi anteriori rispettivamente alle date predette, per i sanitari coloniali, nonchè per i medici alla dipendenza di istituzioni di beneficenza — costituite in ente morale — con reddito annuo inferiore alle lire 5000, o che non abbiano diritto ad acquistare la stabilità.

Art. 5. — Il contributo dei medici condotti o altri sanitari iscritti alla Cassa è stabilito in lire seicento annue.

I sanitari o altri a loro favore possono fare versamenti volontari che non superino in media l'ammontare di lire 1000 annue, da capitalizzarsi in appositi conti individuali al saggio di interesse delle tabelle annesse alla presente legge. Il capitale formato con i versamenti vo-

lontari è liquidato a favore dei sanitari o delle famiglie dei sanitari all'atto della cessazione dal servizio, qualunque ne sia la ragione e qualunque la durata del servizio prestato.

È però data facoltà al sanitario di chiedere che tutto o parte del capitale stesso sia trasformato in assegno vitalizio a supplemento della pensione, quando esistano i titoli necessari per il conseguimento di un qualsiasi assegno vitalizio.

Art. 6. — Il contributo a carico dei comuni, delle provincie, dello Stato, nonchè delle istituzioni pubbliche di beneficenza le quali abbiano un reddito non inferiore alle lire cinquemila, è fissato in lire seicento annue, ed è per essi obbligatorio per ogni posto legalmente istituito, salvo il disposto del 3° comma dell'articolo 8 della presente legge e quello dell'articolo 3 della legge 11 giugno 1916, n. 720.

Le istituzioni di beneficenza sono esonerate da ogni contributo quando si valgano di medici già iscritti alla Cassa di previdenza dei sanitari.

Quando trattisi di sanitari dipendenti da istituzioni di beneficenza i quali si trovino nelle condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 della presente legge, il contributo indicato nel primo comma del presente articolo è pagato dal sanitario che intenda di iscriversi alla Cassa, a meno che la istituzione di beneficenza non ne assuma l'onere.

Art. 8. — I contributi, nella misura complessiva stabilita dalla presente legge, saranno pagati direttamente dai comuni, dalle provincie e dallo Stato, salvo il diritto di rivalsa sugli stipendi per le quote a carico dei sanitari iscritti alla Cassa.

I comuni, le provincie e lo Stato sono obbligati al pagamento dei contributi nella misura anzidetta anche per i posti vacanti, e del solo contributo di cui all'articolo 6 per i posti che siano provvisti di titolari non iscritti alla Cassa.

Qualora lo stipendio assegnato al posto di sanitario sia inferiore alle lire mille annue, non è dovuto alcun contributo dall'ente, salvo il caso di cui all'ultimo comma dell'articolo 3.

L'Ufficio sanitario provinciale compilerà ogni anno nel mese di settembre l'elenco dei contributi dovuti dagli enti, di cui all'articolo 1, e dai rispettivi sanitari, per l'anno successivo.

Un estratto di detto elenco sarà trasmesso ai singoli comuni ed all'Amministrazione della provincia; questa e quelli verseranno l'intera somma nella Sezione di Regia tesoreria una volta all'anno, nel mese di giugno.

Il ruolo generale sarà rimesso alla sezione di Regia tesoreria per la riscossione.

Art. 12. — I medici condotti o altri sanitari che godranno una pensione a carico della Cassa di previdenza saranno soggetti alla ritenuta del due per cento.

Sono esenti da ogni ritenuta le pensioni delle vedove e degli orfani.

Art. 14, 15 e 16. — *Soppressi.*

Art. 17. — Acquistano il diritto di conseguire la pensione di cui all'articolo 20 i sanitari iscritti alla Cassa di previdenza nei seguenti casi:

a) quando dopo 25 anni di servizio utile cessino per cause diverse da quelle di cui alle lettere c) e d) del presente articolo;

b) quando dopo 20 anni e prima di 25 anni di servizio utile cessino dal servizio per soppressione di posto, o per condanna, o per passaggio alla dipendenza dello Stato in posti nei quali non sia ammesso il cumulo coi servizi prestati con iscrizione alla Cassa;

c) quando dopo 20 anni di servizio utile siano ritenuti permanentemente inabili a continuare il servizio per infermità contratte per cause diverse da quelle indicate alla lettera d) del presente articolo;

d) quando per ferite riportate o per infermità contratte a cagione diretta e immediata delle loro funzioni siano divenuti permanentemente inabili a prestare ulteriore servizio, qualunque sia la durata del servizio stesso.

Art. 18. — Acquistano il diritto alla indennità di cui all'articolo 21 i sanitari iscritti alla Cassa di previdenza che dopo cinque anni compiuti e prima di venti anni di servizio utile, siano ritenuti permanentemente inabili a continuare il servizio stesso per infermità contratte per cause diverse da quelle indicate alla lettera d) dell'articolo precedente, o cessino dal servizio per una delle cause indicate alla lettera b) dell'articolo stesso.

Art. 19. — Il servizio utile pel conseguimento della pensione o della indennità è quello prestato con nomina regolare in un posto legalmente istituito, con percezione di stipendio e pagamento dei contributi, o altrimenti riconosciuto o riscattato ai sensi della presente legge.

Per gli effetti della presente legge, si cumula il servizio prestato successivamente nelle condizioni di cui al comma precedente dai sanitari in diversi comuni, provincie od istituzioni di beneficenza, ovvero presso lo Stato, purchè non abbiano altrimenti diritto a pensione.

Per la determinazione del servizio utile e dell'età dei sanitari, nell'applicazione delle tabelle A, B e C, quando risulti una frazione di anno, il periodo che eccede sei mesi è calcolato per un anno intero, in caso diverso non è calcolato.

Art. 20. — La pensione da corrispondersi ai sanitari nei casi previsti dalla presente legge è liquidata secondo la tabella A, in ordine alla età, alla data della cessazione del servizio e alla durata di servizio valutabile alla data stessa.

Però nel caso di cessazione dal servizio per una delle cause di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 17 la pensione da liquidarsi al sanitario non potrà essere inferiore a lire duemila.

Nel caso di condanna la pensione di cui alla lettera b) dell'art. 17 sarà pari alla metà di quella liquidata secondo la tabella A.

In nessun caso la pensione liquidata al sanitario potrà superare le lire dodicimila.

Art. 20-bis. — Nel caso di cui alla lettera d) dell'articolo 17, se la pensione determinata mediante l'applicazione della tabella A risulta inferiore a lire duemila, la differenza sarà posta a carico dell'ente presso il quale il sanitario prestava servizio al momento in cui riportò le ferite o contrasse l'infermità in conseguenza di cui fu dichiarato permanentemente inabile a prestare ulteriore servizio.

Il pagamento sarà integralmente eseguito dalla Cassa, la quale si rivarrà sul comune, sulla provincia, sull'istituzione di beneficenza o sullo Stato della quota messa a loro carico, per lo Stato nei modi da stabilirsi dal regolamento, e per gli altri enti con quella medesima procedura che è stabilita per l'esazione dei contributi.

Art. 21. — L'indennità di cui è parola nell'articolo 18, consiste in una somma per una volta, ragguagliata ai due terzi del valore capitale della pensione teorica ottenuto mediante l'applicazione delle tabelle A e B, con le norme indicate sulle tabelle stesse.

Nel caso di condanna l'indennità è concessa nella misura della metà del valore capitale anzidetto.

Art. 23. — La vedova del sanitario iscritto alla Cassa non separata legalmente dal marito per sentenza passata in giudicato pronunciata per di lei colpa, ha diritto ad una indennità se il sanitario muore in attività di servizio o entro un triennio dalla cessazione di esso, dopo un anno compiuto e prima di vent'anni, di servizio utile, semprechè il matrimonio sia stato contratto prima della cessazione dal servizio, quando il matrimonio sia stato contratto dopo che l'iscritto aveva compiuto l'età di 50 anni è necessario inoltre che esso sia di 2 anni anteriore alla cessazione dal servizio; ovvero vi sia prole ancorchè postuma, di matrimonio più recente.

In mancanza della vedova, l'indennità spetta agli orfani purchè minorenni ed alle orfane minorenni che siano inoltre nubili.

Sono parificati agli orfani minorenni gli orfani e le orfane nubili o vedove maggiorenni, purchè sia provato che alla data della morte del sanitario erano a di lui carico e inabili a qualsiasi lavoro e che siano rimasti nullatenenti.

L'indennità è pari alla metà di quella teorica o reale che sarebbe spettata al sanitario al giorno della morte, secondo la disposizione stabilita dal precedente articolo 21.

L'indennità, quando la vedova non abbia la legale rappresentanza dei figli, o ve ne siano d'altro letto, sarà ripartita per metà alla vedova e per l'altra metà agli orfani in parti eguali: se ve ne è uno solo, per tre quarti alla vedova e l'altro quarto all'orfano.

Art. 24. — La vedova che si trovi nelle condizioni indicate nell'articolo precedente, ha diritto di conseguire la pensione:

a) quando il sanitario dopo vent'anni e prima di venticinque di servizio utile, muoia in attività di servizio o entro tre anni dalla cessazione di esso;

b) quando il sanitario muoia dopo venticinque anni di servizio utile;

c) quando il sanitario muoia in pensione.

In mancanza della vedova, o quando cessi il diritto di questa, la pensione spetta agli orfani che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo precedente.

Art. 24-bis. — La vedova che passi ad altre nozze perde il diritto alla pensione.

Gli orfani e le orfane perdono il diritto alla pensione con la maggiore età, e le orfane in qualunque caso, se contraggano matrimonio.

Art. 25. — La misura della pensione spettante alla vedova e agli orfani che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli precedenti, è ragguagliata ad una percentuale della pensione già goduta dall'iscritto o di quella che a questi sarebbe spettata, come segue:

a) vedova senza prole, il 50 per cento;

b) vedova con prole avente diritto a pensione: con un figlio il 60 per cento; con due figli il 65 per cento; con tre figli il 70 per cento; con quattro o più figli il 75 per cento;

c) orfani soli aventi diritto a pensione: un orfano il 40 per cento; due o tre orfani il 50 per cento; quattro o più orfani il 60 per cento.

Quando oltre alla vedova avente diritto a pensione, esista prole di precedente matrimonio, avente anch'essa diritto a pensione, alla vedova senza prole o con figli propri, qualunque sia il numero di essi, sarà corrisposto il 50 per cento della pensione già goduta dall'iscritto o a lui spettante, ed agli orfani di precedente matrimonio il 25 per cento.

Qualora la vedova non avesse la legale rappresentanza dei propri figli, la pensione sarà ripartita nel modo indicato nell'ultimo comma del precedente art. 23.

Al diminuire del numero dei compartecipi, la misura della pensione sarà variata in conformità delle percentuali suindicate.

La misura della pensione liquidata alla vedova con o senza prole o agli orfani non può essere inferiore alle lire mille.

Art. 26. — La vedova, o, in mancanza della vedova, gli orfani del sanitario cessato dal servizio o morto per causa avveratasi dopo il matrimonio, e che sia fra quelle considerate nella

lettera *d*) dell'articolo 17 ha diritto alla pensione qualunque sia la durata dei servizi prestati dall'iscritto.

La misura della pensione, da determinarsi con le norme di cui all'articolo precedente, non potrà essere inferiore a lire duemila.

Nel caso in cui la pensione determinata in base alla tabella *A* risulti inferiore a lire duemila, la differenza sarà posta a carico dell'ente di cui all'articolo 20-bis, con le modalità ivi stabilite.

Art. 27. — Il godimento della pensione comincia a decorrere dal giorno successivo a quello in cui cessa per il sanitario la titolarità del posto.

Nel caso di un sanitario che presti contemporaneo servizio alla dipendenza di un comune quale medico condotto o ufficiale sanitario o comunque alla dipendenza di più enti, il godimento della pensione comincia a decorrere dal giorno successivo a quello in cui cessa il servizio nel posto con stipendio più elevato.

Le pensioni liquidate saranno pagate a mesi maturati, secondo le norme stabilite per gli impiegati civili dello Stato.

Le rate di pensione non domandate dagli aventi diritto o dai loro aventi causa entro due anni dalla loro scadenza, sono prescritte.

Nè le pensioni, nè gli arretrati di esse, nè le indennità possono cedere od essere sequestrate, eccettuati i casi contemplati dalle leggi vigenti.

Art. 27-bis. — Il sanitario iscritto che dopo aver lasciato il servizio domandi la pensione di cui alla lettera *c*) dell'art. 17 o l'indennità di cui all'articolo 18 per infermità, deve provare che tale infermità è la stessa o è conseguenza di quella per cui dovette abbandonare il servizio.

Perde il diritto alla pensione o all'indennità di cui al comma precedente il sanitario che non chieda l'accertamento della inabilità entro tre anni dalla cessazione dal servizio.

Art. 29. — Quando il sanitario, a favore del quale sia stata già liquidata la indennità o la pensione, riprenda regolare servizio presso un ente di cui all'articolo 1, o, nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 27, continui a prestare servizio nel posto con stipendio meno ele-

vato, potrà continuare a godere della pensione e verrà nuovamente iscritto alla Cassa per conseguire l'indennità o la pensione in ragione del nuovo servizio prestato e secondo le norme della presente legge.

È data facoltà al sanitario di ottenere che la nuova indennità o la nuova pensione gli vengano a suo tempo liquidate in ragione del tempo totale passato in servizio, rifondendo all'Istituto le somme pagategli a titolo di indennità o di pensione, coi relativi interessi composti, rinunciando altresì al godimento della pensione già liquidata, purchè la domanda di reiscrizione sia fatta entro due anni dalla data di riassunzione in servizio.

La nuova indennità o la nuova pensione sarà valutata in base ai contributi sui quali venne liquidato il primo assegno e su quelli pagati dopo la reiscrizione.

In nessun caso, però, il sanitario che goda di una pensione a carico della Cassa, potrà cumulare con essa la pensione di cui alla lettera *d*) dell'articolo 17.

Art. 30. — *Soppresso.*

Art. 32. — Ogni quinquennio sarà dall'Ufficio tecnico degli Istituti di previdenza compilato il bilancio tecnico.

Il regolamento determinerà le notizie statistiche che dovranno essere raccolte ogni anno, per facilitare la compilazione dei bilanci tecnici e per preparare le eventuali riforme delle tabelle per la liquidazione delle pensioni, le quali dovranno essere fondate sulle osservazioni statistiche relative agli iscritti alla Cassa e dovranno essere sottoposte all'approvazione del Parlamento.

La Commissione tecnica per gli Istituti di previdenza esamina i bilanci tecnici e le statistiche dei sanitari, ed in base ai risultati ottenuti propone al ministro delle finanze le opportune variazioni alle disposizioni della presente legge.

Tali variazioni non possono mai diminuire le pensioni in corso di godimento.

Art. 33. — Le istanze per l'ammissione dei medici condotti e di altri sanitari al godimento della pensione o dell'indennità dovranno essere presentate all'ufficio sanitario provinciale, il

quale le trasmetterà alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza regolarmente istruite.

Gli assegni precedentemente indicati nella misura normale saranno liquidati dall'amministrazione dell'istituto e deliberati dal presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza in base alla relazione di un consigliere all'uopo delegato, quando il relatore si uniformi alle proposte dell'amministrazione.

Saranno invece sottoposte alle deliberazioni del Consiglio predetto le proposte dalle quali il relatore dissenta, le proposte di assegni di privilegio, di assegni da ripartire con altri enti, compreso lo Stato, o da ripartire fra i vari istituti di previdenza, quelle negative e quelle che importino la risoluzione di questioni di massima.

Art. 34. — Entro 90 giorni dalla comunicazione delle deliberazioni di cui all'articolo precedente, gli interessati possono presentare ricorso alla Corte dei conti in Sezioni unite, la quale procede con le forme della sua giurisdizione contenziosa.

Questo diritto di ricorso è dato anche alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza, alle provincie, ai comuni e agli istituti di beneficenza.

Art. 35. — Le pensioni e le indennità saranno pagate nella misura stabilita dalle deliberazioni di conferimento.

La riscossione della pensione non pregiudica il diritto del pensionato, della sua vedova e dei suoi orfani ad ottenere il pagamento della maggiore pensione che ad essi potesse spettare in seguito a decisione della Corte dei conti, nè quello dell'Istituto di recuperare quanto eventualmente avesse pagato in più, qualora la pensione definitiva risultasse inferiore a quella precedentemente liquidata.

La riscossione delle indennità da parte degli interessati equivale all'accettazione di essa ed alla rinuncia al diritto di ricorso.

Art. 36. — I medici condotti od altri sanitari che, avendone la facoltà, aderirono alla Cassa di previdenza anteriormente alla pubblicazione della legge 2 dicembre 1909, n. 744, hanno diritto al riconoscimento gratuito dei servizi prestati, presso gli enti di cui all'articolo 1 e senza

iscrizione alle Casse speciali o ai regolamenti speciali di pensione degli enti stessi, anteriormente al 1° gennaio 1899 o alle successive date di estensione della legge ai veterinari ed agli ufficiali sanitari, per un periodo non superiore ai 15 anni.

Art. 37. — *Soppresso.*

Art. 39. — Sarà riconosciuto utile alla liquidazione della pensione o della indennità l'intero servizio in qualunque tempo prestato prima dell'iscrizione alla Cassa presso i comuni, le provincie e le istituzioni di beneficenza dove esistevano regolamenti speciali per le pensioni alla data dell'istituzione della Cassa o delle successive leggi di estensione, restando il relativo onere a carico degli enti stessi.

La pensione o indennità sarà in tal caso liquidata ai termini della presente legge, e ripartita a carico della Cassa e degli enti interessati in relazione alle quote teoriche di pensione o di indennità derivanti dalla totalità dei servizi rispettivamente resi alla dipendenza dei vari enti o con iscrizione alla Cassa, tenendo conto del tempo in cui i servizi stessi furono effettivamente prestati.

Il pagamento dell'intera pensione o della indennità liquidata sarà sempre fatto direttamente dalla Cassa di previdenza, la quale si rinvierà sui comuni, sulle provincie e sulle istituzioni di beneficenza delle quote messe a loro carico, con quella medesima procedura che è stabilita per l'esazione dei contribuiti.

Art. 39-bis. — Nel caso di cui all'articolo precedente, se il sanitario, per effetto di regolamento o di convenzioni speciali avesse già conseguito da uno o più enti, al momento in cui abbandonò in essi il servizio, il pagamento di una indennità o il rimborso dei contributi versati, l'assegno diretto liquidato dalla Cassa, secondo le norme dell'articolo medesimo, viene ripartito a carico degli enti in parola, per la quota da essi dovuta, con le norme seguenti:

a) sulla pensione si addebita ai comuni predetti la eventuale differenza tra la quota della pensione che a ciascuno di essi dovrebbe attribuirsi e la rendita annua vitalizia equivalente al capitale pagato al sanitario, valutata in base alla tabella B annessa alla presente legge;

b) sull'indennità si addebita la eventuale differenza tra la quota parte dell'indennità che ai comuni dovrebbe attribuirsi e il capitale già corrisposto.

In entrambi i casi suddetti l'assegno da pagarsi dalla Cassa a favore del sanitario verrà diminuito della quota corrispondente all'indennità o al rimborso dei contributi già percepiti dall'ente, calcolati nel modo indicato alle lettere a) e b).

Invece nel caso di assegni indiretti le riduzioni delle quote da addebitarsi agli enti e degli assegni saranno proporzionali alla percentuale di reversibilità.

Qualora il sanitario o la sua famiglia avesse invece conseguito il diritto ad una pensione da uno o più enti, la pensione da questi conferita sarà imputata alla quota posta a loro carico dalla Cassa. L'assegno da pagarsi dalla Cassa verrà in tal caso diminuito della quota attribuibile all'ente che ha già conferito la pensione o della minore pensione dall'ente direttamente corrisposta.

Art. 40. — Nessuna assegnazione d'indennità o di pensione potrà essere fatta ai medici condotti o ad altri sanitari quando non siano stati pagati i contributi alla Cassa almeno per 5 anni, ovvero, qualora siasi ottenuto il riscatto di servizi, non sia stato pagato il premio occorrente per riscattare tanti anni quanti ne occorran per completare il quinquennio, fatta eccezione per i casi di cui agli articoli 17 lettera d) e 39.

Tale disposizione non si applica alle vedove ed orfani.

Art. 41 e 42. — *Soppressi.*

Art. 43. — Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze è iscritta per un decennio dal 1° luglio 1922 in un capitolo speciale: « Sussidio alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari » l'annua somma di lire 250,000.

Art. 2.

Le attività della Cassa di previdenza sono ripartite:

1° nella riserva matematica per le pensioni dirette e indirette, maturate e latenti, valutata

ad ogni quinquennio mediante un censimento degli iscritti alla Cassa, in servizio o in pensione, e dei loro aventi causa;

2° nella riserva di garanzia costituita con le eccedenze risultanti dai bilanci tecnici, nel limite massimo di un ventesimo della riserva matematica;

3° in un fondo di utili da costituirsi a vantaggio degli iscritti alla Cassa, quando sia raggiunto il limite massimo della riserva di garanzia.

Art. 3.

Ai sanitari iscritti alla Cassa è data facoltà di chiedere il riscatto agli effetti del trattamento di riposo, del periodo di servizio prestato alla dipendenza del Ministero delle colonie senza iscrizione alla Cassa.

A tale effetto il sanitario dovrà presentare domanda nei termini stabiliti nel successivo articolo 7 ed assoggettarsi al pagamento di un premio di riscatto nella misura e con le modalità indicate nell'articolo 8.

Art. 4.

Il servizio prestato nelle Colonie con iscrizione alla Cassa e riscattato ai termini dell'articolo precedente, è valutato, agli effetti della determinazione della durata di servizio da tenersi presente nell'applicazione della tabella A, nel modo previsto dall'articolo 68 del testo unico, delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 gennaio 1895, numero 70.

Il valore capitale della differenza tra la pensione o l'indennità liquidata ai termini del comma precedente e le quote teoriche di pensione o di indennità corrispondenti all'età del sanitario alla data del collocamento a riposo o a quello della vedova e degli orfani alla data di morte del sanitario e alla durata dei servizi effettivamente prestati con iscrizione alla Cassa e riconosciuti ai termini dell'articolo precedente, verrà posto a carico della parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie, il quale dovrà effettuare il versamento con le modalità che saranno stabilite nel regolamento.

Art. 5.

Ai sanitari iscritti alla Cassa è data facoltà di chiedere, con le modalità di cui al successivo articolo 7, il riscatto, agli effetti del trattamento di riposo, col pagamento del relativo premio:

a) dei periodi di servizio effettivo prestati dai sanitari non obbligati alla iscrizione, prima della loro iscrizione facoltativa alla Cassa;

b) dei servizi interinali o provvisori prestati prima o dopo l'iscrizione alla Cassa, purchè con nomina e corresponsione diretta di stipendio da parte dell'ente alla cui dipendenza furono resi;

c) del periodo di servizio di esperimento prestato nei comuni, con nomina regolare, ma senza percezione di stipendio, prima dell'attuazione della legge 22 dicembre 1888, n. 5849 (serie 3ª);

d) degli anni corrispondenti alla durata legale dei corsi universitari necessari per il conseguimento della laurea richiesta per l'ammissione in servizio;

e) del servizio militare obbligatorio prestato in qualunque tempo senza contemporanea iscrizione alla Cassa.

Art. 6.

È concesso il riconoscimento, agli effetti del trattamento di riposo, dei periodi di servizio di assistente effettivo universitario in qualsiasi cattedra d'insegnamento e di assistente negli ospedali e nelle cliniche universitarie, che il sanitario iscritto abbia prestato dopo il conseguimento della laurea e prima o dopo l'iscrizione alla Cassa.

A tale effetto il sanitario deve presentare domanda nei termini stabiliti nel successivo articolo 7 ed assoggettarsi al pagamento di un premio di riscatto nella misura e con le modalità indicate negli articoli 8, 9 e 10.

I sanitari ai quali durante i servizi prestati prima o dopo l'iscrizione alla Cassa come assistenti effettivi di cattedre universitarie o come assistenti negli ospedali o nelle cliniche siano state eseguite le ritenute in conto entrata del Tesoro, ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 luglio 1876, n. 3212, serie 2ª, hanno diritto di cu-

mulare, agli effetti della indennità o della pensione da liquidarsi ai termini del presente decreto i servizi predetti con quelli prestati con versamento di contributi alla Cassa di previdenza.

La pensione o l'indennità sarà in tal caso liquidata, ripartita e pagata ai termini dell'articolo 1, sub. 39 e 39-bis, del presente decreto.

La Cassa di previdenza si rivarrà sullo Stato della quota messa a suo carico, nei modi da stabilirsi col regolamento, ed il relativo onere farà carico alla parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

Art. 7.

Quando il servizio da riconoscere al sanitario agli effetti del trattamento di riposo, ai sensi dei precedenti articoli 3, 5 e 6 sia stato prestato prima della iscrizione alla Cassa, la domanda di riconoscimento deve esser presentata dal sanitario entro due anni dalla sua iscrizione; quando invece il servizio predetto sia prestato dopo l'iscrizione alla Cassa, la domanda deve essere presentata dal sanitario entro due anni dal successivo reingresso in regolare servizio presso uno degli enti di cui all'articolo 1, sub. 1, del presente decreto.

I sanitari in servizio alla data di pubblicazione del presente decreto dovranno produrre la domanda di riconoscimento dei servizi che intendono di riscattare, entro due anni dalla data stessa.

Fermi restando i termini di cui ai commi precedenti, la domanda di riconoscimento deve essere sottoscritta e presentata dal sanitario prima della sua cessazione definitiva dal servizio.

La domanda sopradetta sarà sottoposta alla deliberazione del Consiglio di amministrazione. Contro tale deliberazione potrà essere presentato ricorso alla Corte dei conti in Sezioni unite nei termini e nei modi di cui all'articolo 34 del testo unico approvato con Regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, libro III, parte terza, modificato col precedente articolo 1.

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione diventano definitive o per accettazione delle parti interessate, o per decorrenza di termini o per decisione della Corte dei conti.

Art. 8.

Il premio di riscatto a cui deve assoggettarsi il sanitario per ottenere il riconoscimento di servizi agli effetti del trattamento di riposo, ai sensi dei precedenti articoli 3, 5 e 6, è dato dal capitale accumulato corrispondente ai due terzi dei contributi complessivi di cui all'articolo 1, sub. 5 e 6, del presente decreto, per un periodo di tempo eguale a quello di cui si chiede il riconoscimento, determinato secondo le norme allegate al presente decreto, viste d'ordine Nostro, dal ministro delle finanze.

Per il servizio prestato prima della data di attuazione del presente decreto, il premio di riscatto, di cui al comma precedente, è ridotto del 40 per cento.

Art. 9.

Il sanitario ha la facoltà di versare il premio di riscatto di cui all'articolo precedente in una sola volta, ovvero di chiedere che la somma corrispondente sia trasformata, in base alla tabella C unita al presente decreto, vista d'ordine Nostro dal ministro delle finanze in una annualità vitalizia temporanea da pagarsi a rate mensili per un periodo di tempo non superiore al numero degli anni di servizio riconosciuti, e in ogni caso mai superiore ai quindici anni.

Il sanitario che abbia ottenuto l'accoglimento della domanda di riscatto e che non versi l'intero premio o non inizi il versamento rateale entro un mese dalla data in cui la relativa deliberazione del Consiglio di amministrazione sia divenuta definitiva, decade dalla ottenuta concessione.

Il sanitario che passi alla dipendenza di un ente diverso da quello presso cui ha iniziato il pagamento rateale o che riassuma il servizio dopo una interruzione, dovrà riprendere il versamento delle rate ancora dovute a partire dal mese successivo a quello del nuovo ingresso in servizio.

I debitori morosi saranno tenuti al pagamento degli interessi composti del cinque per cento sulle rate scadute e non ancora pagate.

L'importo annuo delle rate di premio di riscatto da versarsi dal sanitario che abbia ottenuto di pagare ratealmente sarà compreso

nell'elenco dei contributi dovuti dall'ente presso cui presta servizio, il quale ha il diritto di rivalsa sullo stipendio del sanitario, e sarà versato alla Cassa con le norme stabilite nell'articolo 1, sub. 8 del presente decreto e negli articoli 9, 10 e 11 del testo unico approvato con Regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, libro III, parte terza.

Art. 10.

Il sanitario che sia collocato a riposo prima di aver completato il versamento delle annualità di cui all'articolo precedente, ha la facoltà di versare in una sola volta il valore capitale delle mensilità non ancora pagate, determinato con le norme di cui alla tabella C unita al presente decreto, o di chiedere che la pensione spettantegli sia ridotta di una quota vitalizia, da calcolarsi in base alla tabella B unita al presente decreto, corrispondente al valore capitale predetto.

Al sanitario che lasci il servizio con diritto alla liquidazione della indennità di cui all'articolo 1, sub. 18, prima del termine del periodo di versamento delle annualità di cui ai commi precedenti, verrà trattenuto sulla indennità il valore capitale delle annualità non ancora pagate, determinato come al comma precedente.

In caso di morte del sanitario prima del termine del periodo di versamento delle annualità di cui ai commi precedenti, nessuna riduzione o trattenuta verrà fatta sull'assegno spettante alla vedova o agli orfani; però, se il sanitario sia divenuto moroso, i superstiti aventi diritto all'assegno dovranno pagare le rate scadute con i relativi interessi a norma del penultimo comma dell'articolo precedente, e ove essi non paghino tale debito, non sarà computato, agli effetti dell'assegno loro spettante, il servizio di cui fu concesso il riscatto.

Art. 11.

Ai veterinari iscritti alla Cassa alla data di pubblicazione del presente decreto, è concesso il riconoscimento agli effetti del trattamento di riposo dei periodi di servizio prestati con nomina regolare e con percezione di stipendio, prima dell'attuazione della legge 25 giu-

gno 1902, n. 272, presso comuni che non avevano regolarmente istituita la condotta veterinaria.

A tale effetto il veterinario deve presentare domanda entro due anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, e se a quella data non fosse in regolare servizio presso uno degli enti di cui all'articolo 1, sub. 1, entro due anni dal suo reingresso in servizio regolare presso uno di tali enti.

Fermi restando i termini di cui al comma precedente, la domanda di riconoscimento deve essere sottoscritta e presentata dal veterinario prima della sua cessazione definitiva dal servizio. Per ottenere il riconoscimento dei servizi di cui al primo comma del presente articolo, il veterinario deve assoggettarsi al pagamento di un premio di riscatto nella misura e con le modalità indicate negli articoli precedenti.

Art. 12.

Ai sanitari nominati regolarmente per la prima volta dopo l'attuazione del Regio decreto 18 settembre 1919, n. 1825, è concesso il riconoscimento, agli effetti del trattamento di riposo, del periodo di servizio provvisorio o interinale eventualmente prestato prima della nomina regolare nello stesso ente ove furono poi regolarmente nominati, purchè i servizi stessi siano stati iniziati dopo l'attuazione del decreto luogotenenziale 31 agosto 1915, n. 1420, e prima dell'entrata in vigore del Regio decreto suddetto, e fra i servizi medesimi e quelli prestati con nomina regolare non vi sia stata interruzione, e semprechè la domanda di riconoscimento venga presentata dal sanitario nei termini indicati nell'articolo 7 del presente decreto.

Il premio di riscatto da pagarsi dall'iscritto che ottenga il riconoscimento dei servizi di cui al comma precedente, è dato dal capitale corrispondente al contributo personale di cui all'articolo 1, sub. 5, del presente decreto, per un periodo di tempo eguale a quello riconosciuto, con i relativi interessi composti al saggio legale.

Per il servizio prestato prima della data di attuazione del presente decreto, il premio di

riscatto è commisurato al contributo di cui al comma precedente, ridotto del 40 per cento.

Le modalità di pagamento del premio di riscatto di cui ai due commi precedenti sono quelle indicate negli articoli 8, 9 e 10 del presente decreto.

Art. 13.

Per i sanitari iscritti alla Cassa anteriormente alla pubblicazione del presente decreto il servizio militare con interruzione di carriera e i servizi interinali e provvisori, nonchè i servizi regolari non riscattati saranno calcolati utili ai soli effetti del raggiungimento del diritto a indennità o a pensione, secondo le norme da stabilirsi dal regolamento.

Art. 14.

A partire dalla data di attuazione del presente decreto, l'indennità e la pensione ai sanitari iscritti alla Cassa alla data sopradetta e alle loro vedove e orfani, verranno liquidate in base alle tabelle A e B unite al presente decreto, viste d'ordine Nostro dal ministro delle finanze, con la riduzione del 40 per cento per le quote teoriche di indennità o di pensione relative ai servizi prestati prima della data stessa, secondo le norme indicate nella tabella A.

A decorrere dalla data predetta le tabelle A e B annesse al testo unico approvato con Regio decreto 3 gennaio 1913, n. 453, libro III, parte III, sono sostituite da quelle annesse al presente decreto.

La valutazione delle maggiori quote d'indennità e di pensioni dirette e indirette da liquidarsi in corrispondenza ai contributi di categoria superiore alla normale versate per il periodo sino al 1° gennaio 1909, continuerà ad essere eseguita tenuto conto delle disposizioni degli articoli 16, 1° capoverso, e 18 della legge 14 luglio 1898, n. 335, e degli articoli 20 e 21 del testo unico, approvato con Regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, libro III, parte terza, mediante l'applicazione delle tabelle A e B annesse al testo unico medesimo.

Per la trasformazione in assegno vitalizio dei capitali accumulati coi versamenti volontari di cui all'articolo 1, sub. 51, del presente decreto sarà applicata l'annessa tabella B.

Art. 15.

A partire dalla data di attuazione del presente decreto, alle pensioni liquidate o da liquidarsi dalla Cassa ai sanitari e alle famiglie dei sanitari cessati dal servizio con decorrenza anteriore alla data sopradetta, verrà apportato un aumento determinato secondo le percentuali sottoindicate:

a) pensioni dei sanitari: il cento per cento sulle prime mille lire; il cinquanta per cento sulle seconde mille lire; il venticinque per cento sulle somme eccedenti le prime duemila lire;

b) pensioni delle vedove e degli orfani: il cento per cento sulle prime cinquecento lire; il cinquanta per cento sulle seconde cinquecento lire; il venticinque per cento sulle somme eccedenti le prime mille lire.

Sono escluse dagli aumenti suindicati le quote di pensione derivanti dai versamenti volontari o dai contributi relativi alle sopresse categorie di cui all'articolo 4 della legge 14 luglio 1898, n. 335.

Per le pensioni liquidate dalla Cassa e ripartite con altri enti, l'aumento concesso dal presente articolo rimane a carico della Cassa.

Art. 16.

A far parte della Commissione tecnica degli Istituti di previdenza in rappresentanza degli

iscritti alla Cassa sono chiamati tre sanitari, di cui due medici iscritti alla Cassa e un veterinario parimenti iscritto, da scegliersi secondo le norme che saranno determinate dal regolamento.

Art. 17.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° gennaio 1923. Con decreti del ministro delle finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni dipendenti dall'attuazione del presente decreto.

Entro sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto, il Governo del Re, provvederà al coordinamento ed alla pubblicazione del testo unico delle leggi sulla Cassa di previdenza.

Con regolamento da approvarsi con decreto Reale in sostituzione di quello vigente saranno dettate le norme per l'attuazione del presente decreto e delle disposizioni delle leggi precedenti, sulla Cassa di previdenza che restano in vigore.

Nello stesso regolamento saranno stabilite le norme e le modalità per accertare le cause di morte o di invalidità dipendenti dal servizio, la invalidità al servizio negli altri casi, nonché la inabilità al lavoro, la nullatenenza e il carico, secondo i vari casi previsti dal presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

TABELLA A.

Pensioni da liquidarsi ai sanitari iscritti alla Cassa di previdenza calcolate in base alla tavola di mutualità dei Sanitari, alla tavola di sopravvivenza degli insegnanti pensionati, al saggio d'interesse del 4,25 per cento, e al contributo annuo di lire 600.

NORME PER L'APPLICAZIONE DELLA TABELLA A.

1°) Se il sanitario fu iscritto alla Cassa con decorrenza dal 1° gennaio 1923 in poi, la pensione teorica o reale è data dal valore corrispondente all'età del sanitario alla data della cessazione definitiva dal servizio e alla durata complessiva di servizio alla data stessa, determinate secondo la norma di cui all'articolo 1, sub. 19, del decreto;

2°) Se il sanitario fu iscritto alla Cassa con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1923 od ottenne il riscatto o il riconoscimento di anni di servizio o di studio, per effetto dei quali la sua iscrizione deve considerarsi retrodatata ad epoca anteriore alla data stessa, la pensione teorica o reale si determina con le norme seguenti.

Si calcolano in primo luogo, tenendo presente la norma di cui all'articolo 1, sub. 19, del decreto:

a) l'età del sanitario alla data della cessazione definitiva dal servizio;

b) la durata dei servizi utili agli effetti della liquidazione dell'assegno, dal 1° gennaio 1923 alla data della cessazione definitiva dal servizio;

c) la durata complessiva dei servizi utili agli effetti della liquidazione dell'assegno, dall'inizio della carriera fino alla data della cessazione definitiva dal servizio.

Si ricavano poi dalla presente tabella i due valori relativi all'età suindicata e alle dette due durate di servizio e se ne fa la differenza.

La differenza ottenuta si moltiplica pel coefficiente 0,4, e si ricava infine la pensione cercata sottraendo tale prodotto dal valore della tabella A corrispondente alla durata complessiva di servizio indicata alla lettera c).

Anni di servizio	Età alla data di cessazione dal servizio																Anni di servizio																
	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36		37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
1	38	39	39	39	40	40	40	41	41	41	42	42	42	43	43	44	44	45	45	46	46	47	47	48	49	50	50	51	52	53	54	55	1
2		79	80	81	81	82	83	84	85	86	87	87	88	89	89	90	91	92	93	94	95	96	98	99	101	102	104	106	107	109	111	113	2
3			123	124	126	127	129	131	133	134	135	136	136	137	139	140	141	142	144	146	147	149	151	153	156	158	161	163	166	169	172	175	3
4				170	172	175	177	180	183	186	187	188	189	190	191	192	194	196	198	200	202	205	208	211	214	217	221	224	228	232	236	241	4
5					221	225	229	233	237	241	243	244	245	246	247	248	251	253	256	258	261	264	268	271	275	280	284	289	294	299	305	311	5
6						277	282	288	294	299	303	305	306	307	308	310	312	314	317	320	324	327	331	336	341	346	352	358	364	370	377	384	6
7							339	346	354	361	366	369	371	372	373	375	377	380	383	386	390	394	399	405	410	417	423	430	438	446	454	463	7
8								407	417	426	433	437	440	442	444	445	447	449	452	456	461	466	471	478	484	492	499	508	516	525	535	546	8
9									484	495	504	510	514	517	519	520	522	525	527	531	536	542	548	555	563	571	580	589	599	610	622	634	9
10										567	578	586	592	596	599	600	604	606	608	612	618	623	630	637	646	655	666	676	688	700	713	727	10
11											656	667	675	681	685	686	690	693	695	699	703	709	717	725	735	745	757	769	782	795	810	826	11
12												751	761	769	776	777	783	786	789	792	796	802	810	819	829	841	853	867	881	896	913	931	12
13													852	863	871	871	882	886	889	892	896	902	910	919	930	943	956	971	987	1004	1022	1042	13
14														961	972	972	987	992	996	1000	1004	1010	1017	1027	1038	1051	1066	1082	1099	1118	1138	1160	14
15															1077	1077	1097	1104	1110	1115	1120	1125	1133	1142	1154	1167	1183	1200	1219	1239	1262	1286	15
16																1201	1213	1223	1230	1237	1243	1250	1257	1266	1278	1292	1308	1326	1346	1368	1393	1419	16
17																	1335	1347	1358	1367	1374	1382	1391	1400	1412	1425	1442	1461	1482	1506	1532	1561	17
18																		1478	1491	1503	1513	1523	1533	1544	1556	1570	1586	1605	1628	1653	1681	1712	18
19																			1632	1647	1660	1672	1685	1697	1710	1725	1741	1761	1783	1809	1839	1872	19
20																				1797	1814	1830	1845	1860	1875	1891	1909	1928	1951	1977	2008	2044	20

Anni di servizio	Età alla data di ces														sazione dal servizio														Anni di servizio
	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	
1	56	57	58	60	61	63	64	66	68	70	72	74	77	79	82	85	89	92	96	100	104	109	114	120	126	133	141	150	1
2	116	118	121	123	126	129	133	136	140	145	149	154	160	165	172	179	186	194	202	211	220	231	242	255	270	286	305	326	2
3	179	183	186	191	195	200	206	212	218	225	232	240	249	258	269	280	292	305	319	333	349	367	386	408	432	460	493	536	3
4	246	251	257	263	269	276	283	292	301	310	321	332	345	358	373	389	407	426	446	468	491	517	546	578	615	657	707	764	4
5	317	324	331	339	347	356	366	377	389	402	416	431	448	466	486	507	531	557	585	616	648	683	723	768	820	879	949	1030	5
6	392	401	410	420	430	442	454	468	483	499	517	537	558	581	606	631	666	700	736	776	819	866	918	978	1047	1127	1221	1332	6
7	472	482	493	505	518	532	548	565	583	603	625	649	676	704	736	771	810	853	900	951	1005	1066	1133	1210	1300	1403	1526	1671	7
8	557	569	582	596	612	629	647	668	690	714	741	770	801	836	875	918	966	1019	1076	1139	1208	1284	1369	1466	1579	1710	1865	2050	8
9	647	661	676	693	711	731	753	777	803	832	863	898	936	977	1024	1075	1132	1196	1266	1343	1427	1521	1625	1745	1885	2048	2241	2473	9
10	742	758	776	795	816	839	865	892	923	956	993	1034	1079	1128	1182	1243	1311	1387	1471	1562	1664	1777	1904	2050	2221	2420	2657	2941	10
11	843	862	882	904	928	954	983	1015	1050	1089	1132	1179	1231	1288	1351	1422	1502	1591	1690	1798	1918	2053	2205	2381	2586	2827	3114	3458	11
12	950	971	994	1019	1046	1076	1109	1146	1186	1230	1279	1333	1392	1458	1531	1613	1706	1809	1924	2051	2192	2351	2530	2739	2983	3270	3613	4027	12
13	1064	1087	1113	1141	1172	1205	1242	1284	1329	1379	1435	1496	1564	1639	1723	1817	1923	2042	2175	2322	2486	2671	2881	3125	3413	3752	4158	4649	13
14	1184	1210	1239	1270	1304	1342	1384	1430	1481	1538	1601	1670	1746	1832	1927	2034	2155	2291	2443	2612	2800	3014	3257	3542	3877	4273	4750	5327	14
15	1312	1341	1373	1407	1445	1487	1534	1586	1643	1706	1776	1854	1940	2036	2143	2264	2401	2556	2728	2921	3136	3382	3661	3989	4376	4835	5390	6064	15
16	1448	1480	1514	1553	1595	1641	1693	1750	1814	1884	1962	2049	2146	2253	2373	2509	2663	2838	3033	3251	3495	3775	4094	4469	4913	5441	6081	6861	16
17	1592	1627	1665	1707	1753	1804	1861	1925	1995	2073	2160	2256	2363	2483	2618	2769	2942	3137	3356	3602	3878	4195	4556	4982	5489	6092	6825	7721	17
18	1746	1783	1825	1871	1921	1978	2040	2110	2187	2273	2369	2476	2595	2727	2876	3045	3238	3456	3701	3976	4286	4642	5050	5532	6106	6790	7625	8648	18
19	1909	1950	1994	2045	2100	2161	2230	2306	2391	2486	2591	2709	2840	2986	3151	3338	3551	3791	4066	4374	4720	5119	5577	6118	6765	7538	8483	9643	19
20	2083	2126	2175	2229	2289	2356	2431	2514	2607	2711	2826	2955	3099	3261	3443	3649	3884	4152	4455	4796	5182	5626	6138	6741	7469	8338	9401	10711	20

Anni di servizio	Età alla data di ces															
	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
21	1976	1995	2014	2033	2051	2069	2088	2108	2131	2158	2190	2227	2268	2315	2367	2426
		2169	2192	2215	2236	2257	2279	2301	2326	2353	2385	2423	2466	2516	2572	2634
			2379	2406	2432	2457	2482	2508	2534	2563	2596	2634	2679	2731	2790	2857
				2607	2638	2668	2698	2727	2756	2788	2822	2862	2908	2962	3024	3095
					2854	2890	2925	2959	2993	3027	3065	3107	3151	3209	3273	3348
						3123	3164	3204	3243	3283	3324	3369	3419	3477	3533	3621
							3415	3462	3507	3553	3600	3650	3703	3764	3833	3913
								3732	3785	3838	3892	3947	4007	4072	4145	4229
									4077	4138	4200	4263	4329	4401	4479	4568
										4453	4524	4596	4671	4751	4836	4932
											4861	4946	5031	5121	5216	5320
												5314	5410	5512	5618	5733
													5808	5923	6042	6171
														6354	6489	6632
															6957	7117
																7627
21	5672	6166	6735	7410	8220	9192	10384	11855								
22	6193	6739	7370	8120	9020	10102	11432	12000								
23	6746	7348	8044	8874	9871	11072	12000									
24	7332	7994	8761	9675	10776	12000										
25	7954	8679	9521	10526	11737											
26	8614	9406	10328	11429	12000											
27	9313	10177	11183	12000												
28	10055	10995	12000													
29	10841	11862														
30	11674	12000														
31	12000															

Anni di servizio	sazione dal servizio																Anni di servizio
	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	
	2491	2563	2644	2735	2836	2950	3076	3217	3375	3552	3751	3978	4238	4533	4867	5245	21
	2705	2783	2871	2969	3079	3203	3340	3494	3667	3860	4079	4328	4612	4937	5304	5721	22
	2932	3017	3112	3218	3338	3471	3621	3788	3976	4187	4426	4698	5009	5365	5768	6226	23
	3175	3265	3368	3483	3612	3756	3919	4100	4304	4534	4794	5091	5430	5819	6260	6762	24
	3434	3530	3640	3763	3903	4059	4235	4431	4653	4901	5184	5507	5877	6300	6782	7330	25
	3711	3813	3930	4063	4212	4380	4570	4782	5022	5291	5598	5948	6350	6811	7335	7932	26
	4007	4115	4240	4382	4542	4722	4926	5155	5414	5705	6037	6416	6852	7352	7921	8571	27
	4326	4439	4571	4721	4892	5086	5305	5551	5830	6144	6502	6912	7381	7925	8543	9248	28
	4670	4788	4925	5085	5267	5474	5708	5973	6272	6610	6996	7439	7918	8533	9202	9966	29
	5040	5163	5307	5474	5667	5887	6138	6421	6742	7106	7521	7997	8546	9178	9901	10727	30
	5436	5567	5718	5893	6096	6329	6596	6899	7242	7632	8078	8580	9182	9863	10642	11534	31
	5860	6000	6161	6345	6557	6803	7086	7408	7775	8193	8671	9221	9856	10589	11428	12000	32
	6310	6463	6635	6831	7055	7313	7611	7953	8344	8790	9302	9891	10573	11360	12000		33
	6786	6954	7141	7352	7589	7862	8176	8536	8951	9427	9973	10604	11335	12000			34
	7289	7475	7679	7907	8163	8453	8784	9164	9603	10107	10690	11364	12000				35
	7818	8024	8249	8499	8775	9086	9439	9841	10304	10837	11456	12000					36
	8373	8602	8851	9125	9426	9752	10111	10569	11059	11622	12000						37
		9208	9484	9785	10115	10481	10890	11349	11871	12000							38
			10148	10480	10843	11243	11687	12000	12000								39
				11209	11608	12000	12000										40
					12000												41

V. d'ordine di S. M. il Re
Il Ministro delle Finanze
A. DE STEFANI

TABELLA B.

VALORE CAPITALE corrispondente ad una lira di pensione vitalizia liquidata o da liquidarsi a favore dei sanitari iscritti alla Cassa in base alla Tabella A.

(Mortalità degli insegnanti pensionati dal Monte-pensioni (1895-1914) raccordata con l'eliminazione complessiva dei pensionati civili e militari dello Stato (1885-1894).

Saggio d'interesse del 4,25 per cento.

Anni di età alla data della cessazione dal servizio	Valore capitale della pensione vitalizia unitaria	Anni di età alla data della cessazione dal servizio	Valore capitale della pensione vitalizia unitaria	Anni di età alla data della cessazione dal servizio	Valore capitale della pensione vitalizia unitaria	Anni di età alla data della cessazione dal servizio	Valore capitale della pensione vitalizia unitaria
21	16,02	36	14,13	51	11,43	66	7,84
22	15,92	37	13,98	52	11,22	67	7,58
23	15,82	38	13,82	53	11,01	68	7,32
24	15,71	39	13,67	54	10,79	69	7,06
25	15,60	40	13,51	55	10,57	70	6,80
26	15,49	41	13,35	56	10,35	71	6,55
27	15,37	42	13,18	57	10,12	72	6,30
28	15,25	43	13,00	58	9,89	73	6,06
29	15,12	44	12,81	59	9,65	74	5,81
30	14,99	45	12,62	60	9,40	75	5,57
31	14,86	46	12,43	61	9,15	76	5,32
32	14,72	47	12,23	62	8,89	77	5,07
33	14,58	48	12,03	63	8,63	78	4,82
34	14,43	49	11,83	64	8,37	79	4,56
35	14,28	50	11,63	65	8,11	80	4,31

Norme per l'applicazione della Tabella B. — Il valore capitale della pensione teorica si ottiene moltiplicando la pensione (calcolata secondo le norme contenute nella precedente tabella A e che spetterebbe alla data della cessazione definitiva dal servizio dell'iscritto) per il coefficiente della presente tabella in corrispondenza dell'età dell'iscritto alla data della cessazione definitiva dal servizio.

V. d'ordine di S. M. il Re
Il Ministro delle Finanze

A. DE STEFANI

NORME PER LA DETERMINAZIONE DEL PREMIO DI RISCATTO DI CUI ALL'ARTICOLO 8 DEL DECRETO.

Il premio di riscatto da versarsi dal sanitario per ottenere il riconoscimento dei servizi di cui agli articoli 3, 5, 6 e 11 del decreto, si determina con le norme seguenti:

1° Se i servizi da riscattare furono prestati per intero dal 1° gennaio 1923 in poi, si calcolano in primo luogo:

a) l'età del sanitario alla data da cui ha effetto il riscatto, con la norma contenuta nell'articolo 1, sub. 19, del decreto;

b) la durata in anni, mesi e giorni del servizio utile agli effetti della liquidazione della pensione già acquisito dal sanitario alla stessa data;

c) la durata complessiva in anni, mesi e giorni del servizio utile, compreso quello da riscattare.

Si ricavano poi dalla tabella *A* i due valori relativi alla età suindicata e alle dette due durate di servizio, tenendo presente che, nel caso di durata di servizio comprendente frazioni di anno, il rispettivo valore si desume, aggiungendo al valore relativo al numero intero di anni immediatamente inferiore tanti trecentosessantesimi della differenza fra questo e il valore immediatamente superiore per quanti sono i giorni della frazione di anno, computandosi i mesi di trenta giorni.

Calcolata poi la differenza fra i due valori, essa si capitalizza, moltiplicandola per il coefficiente della tabella *B* relativo alla età del sanitario determinata come alla lettera *a*); dal capitale così ottenuto si desume infine la somma complessiva da pagare, aumentandolo di un terzo.

2° Se i servizi da riscattare furono prestati per intero prima del 1° gennaio 1923, determinato il capitale secondo le norme di cui al n. 1, la somma complessiva da pagare si desume dal capitale predetto, prendendone gli otto decimi.

3° Se i servizi da riscattare furono prestati in parte prima del 1° gennaio 1923 e in parte dopo tale data, si calcolano separatamente le due quote di premio di riscatto relative ai due periodi di servizio con le norme seguenti:

Per determinare la quota relativa al servizio prestato anteriormente al 1° gennaio 1923 si calcolano:

a) l'età del sanitario alla data da cui ha effetto il riscatto, con la norma contenuta nell'articolo 1, sub. 19, del decreto;

b) la durata complessiva in anni, mesi e giorni del servizio utile agli effetti della liquidazione della pensione già acquisito dal sanitario alla stessa data e del servizio da riscattare *posteriore* al 1° gennaio 1923;

c) la durata complessiva in anni, mesi e giorni dei servizi utili, compresi *tutti* quelli da riscattare, sia anteriori, sia posteriori al 1° gennaio 1923.

Si ricavano poi dalla tabella *A* i due valori relativi alla età suindicata e alle dette due durate di servizio, tenendo presente che, nel caso di durata di servizio comprendente frazioni di anno, il rispettivo valore si determina secondo la norma indicata al n. 1 lett. *c*), delle presenti norme.

Calcolata poi la differenza fra i due valori; essa si capitalizza moltiplicandola per il coefficiente della tabella *B* relativo alla età del sanitario determinata come alla lettera *a*); dal capitale così ottenuto si desume infine la quota di premio da pagare, prendendone gli otto decimi.

La quota del premio di riscatto relativa al servizio prestato dopo il 1° gennaio 1923 si ottiene determinando:

a) l'età del sanitario alla data da cui ha effetto il riscatto, con la norma contenuta nell'articolo 1, sub. 19, del decreto;

b) la durata in anni, mesi e giorni del servizio utile agli effetti della liquidazione della pensione già acquisito dal sanitario alla stessa data (escluso *tutto* il servizio da riscattare);

c) la durata complessiva in anni, mesi e giorni del servizio utile agli effetti della liquidazione della pensione già acquisito dal sanitario alla stessa data e del servizio da riscattare *posteriore* al 1° gennaio 1923.

Si ricavano poi dalla tabella *A* i due valori relativi alla età suindicata e alle dette due durate di servizio, tenendo presente che nel caso di durata di servizio comprendente frazioni di anno, il rispettivo valore si determina secondo la norma indicata al n. 1, lett. *c*), delle presenti norme.

Calcolata poi la differenza fra i due valori, essa si capitalizza moltiplicandola per il coefficiente della tabella *B* relativo alla età del sanitario determinata come alla lettera *a*); dal capitale così ottenuto si desume infine la quota di premio da pagare, aumentandola di un terzo.

Delle due quote così ottenute si fa la somma, la quale rappresenta il premio complessivo da pagarsi dal sanitario.

V. d'ordine di S. M. il Re

Il Ministro delle Finanze }

A. DE STEFANI]

TABELLA C.

Somma mensile da trattenersi per ogni lira di premio di riscatto, per non oltre quindici anni, sugli stipendi dei sanitari che si siano avvalsi della facoltà di versare il premio stesso in tanti anni quanti sono quelli di cui hanno chiesto il riconoscimento. (Art. 9 e 10 del decreto).

(Valori calcolati in base alla tavola di sopravvivenza della popolazione maschile italiana dedotta dai censimenti 1901 e 1911 e dalle statistiche mortuarie del 1910-12 e al saggio di interesse del 4.25 per cento).

NORME PER L'APPLICAZIONE DELLA TABELLA C.

1º) Per ottenere la somma da pagarsi mensilmente dal sanitario che si sia avvalso della facoltà di versare il premio di riscatto in tanti anni quanto sono quelli da riscattare, si determina prima l'età del sanitario alla data da cui deve decorrere il pagamento della somma predetta, in base alla norma contenuta nell'articolo 1, sub. 19, del decreto. Si eseguisce poi il prodotto del premio di riscatto, determinato secondo le norme allegate alla presente legge, per il coefficiente relativo all'età sopradetta e al numero di anni per cui la somma deve pagarsi;

2º) In caso di collocamento a riposo prima di aver completato i versamenti, il valore capitale del residuo debito, da versarsi in unica volta, si otterrà dividendo l'importo della somma mensile determinata come al n. 1, per il coefficiente relativo all'età alla cessazione dal servizio, calcolata con la norma indicata al n. 1, e alla durata di tempo che resta da trascorrere per l'estinzione del debito. Se questa durata contenga frazioni di anno, tale coefficiente si otterrà togliendo dal coefficiente relativo al numero intero di anni immediatamente inferiore, tanti trecentosessantesimi della differenza fra questo e il coefficiente immediatamente superiore per quanti sono i giorni della frazione di anno, computandosi i mesi di 30 giorni;

3º) Per i sanitari collocati a riposo con liquidazione di pensione, i quali in luogo di pagare il debito residuo in unica volta, si avvalgano della facoltà di chiedere che la pensione annua loro spettante sia ridotta in una quota vitalizia corrispondente al valore capitale di detto debito, tale quota si otterrà dividendo il valore capitale del debito residuo, calcolato come al n. 2, per il coefficiente della tabella B, relativo all'età del sanitario all'atto della cessazione dal servizio, determinata con la norma contenuta nell'articolo 1, sub. 19, del decreto.

Età del sanitario	Durata dei versamenti in anni								Età del sanitario							
	1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15
21	0.0855	0.0438	0.0299	0.0229	0.0188	0.0160	0.0140	0.0126	0.0114	0.0105	0.0098	0.0092	0.0086	0.0082	0.0078	21
22	0.0855	0.0438	0.0299	0.0229	0.0188	0.0160	0.0140	0.0126	0.0114	0.0105	0.0098	0.0092	0.0086	0.0082	0.0078	22
23	0.0855	0.0438	0.0299	0.0229	0.0188	0.0160	0.0140	0.0126	0.0114	0.0105	0.0098	0.0092	0.0086	0.0082	0.0078	23
24	0.0855	0.0438	0.0299	0.0229	0.0188	0.0160	0.0140	0.0126	0.0114	0.0105	0.0098	0.0092	0.0086	0.0082	0.0078	24
25	0.0855	0.0438	0.0299	0.0229	0.0188	0.0160	0.0140	0.0126	0.0114	0.0105	0.0098	0.0092	0.0086	0.0082	0.0078	25
26	0.0855	0.0438	0.0299	0.0229	0.0188	0.0160	0.0140	0.0126	0.0114	0.0105	0.0098	0.0092	0.0086	0.0082	0.0078	26
27	0.0855	0.0438	0.0299	0.0229	0.0188	0.0160	0.0140	0.0126	0.0114	0.0105	0.0098	0.0092	0.0086	0.0082	0.0078	27
28	0.0855	0.0438	0.0299	0.0229	0.0188	0.0160	0.0140	0.0126	0.0114	0.0105	0.0098	0.0092	0.0086	0.0082	0.0078	28
29	0.0855	0.0438	0.0299	0.0229	0.0188	0.0160	0.0140	0.0126	0.0114	0.0105	0.0098	0.0092	0.0086	0.0082	0.0078	29
30	0.0855	0.0438	0.0299	0.0229	0.0188	0.0160	0.0140	0.0126	0.0114	0.0105	0.0098	0.0092	0.0086	0.0082	0.0078	30
31	0.0855	0.0438	0.0299	0.0229	0.0188	0.0160	0.0140	0.0126	0.0114	0.0105	0.0098	0.0092	0.0087	0.008	0.0078	31
32	0.0855	0.0438	0.0299	0.0229	0.0188	0.0160	0.0141	0.0126	0.0114	0.0105	0.0098	0.0092	0.0087	0.0082	0.0078	32
33	0.0855	0.0438	0.0299	0.0229	0.0188	0.0160	0.0141	0.0126	0.0114	0.0105	0.0098	0.0092	0.0087	0.0082	0.0079	33
34	0.0855	0.0438	0.0299	0.0229	0.0188	0.0160	0.0141	0.0126	0.0115	0.0105	0.0098	0.0092	0.0087	0.0082	0.0079	34
35	0.0855	0.0438	0.0299	0.0230	0.0188	0.0160	0.0141	0.0126	0.0115	0.0106	0.0098	0.0092	0.0087	0.0083	0.0079	35
36	0.0855	0.0438	0.0299	0.0230	0.0188	0.0160	0.0141	0.0126	0.0115	0.0106	0.0098	0.0092	0.0087	0.0083	0.0079	36
37	0.0855	0.0438	0.0299	0.0230	0.0188	0.0161	0.0141	0.0126	0.0115	0.0106	0.0098	0.0092	0.0087	0.0083	0.0079	37
38	0.0855	0.0438	0.0299	0.0230	0.0188	0.0161	0.0141	0.0126	0.0115	0.0106	0.0099	0.0092	0.0087	0.0083	0.0079	38
39	0.0855	0.0438	0.0299	0.0230	0.0188	0.0161	0.0141	0.0127	0.0115	0.0106	0.0099	0.0093	0.0088	0.0083	0.0079	39
40	0.0855	0.0438	0.0299	0.0230	0.0189	0.0161	0.0141	0.0127	0.0115	0.0106	0.0099	0.0093	0.0088	0.0083	0.0080	40

Età del sanitario	Durata dei versamenti in anni															Età del sanitario
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
41	0,0856	0,0438	0,0300	0,0230	0,0189	0,0161	0,0141	0,0127	0,0115	0,0106	0,0099	0,0093	0,0088	0,0084	0,0080	41
42	0,0856	0,0439	0,0300	0,0230	0,0189	0,0161	0,0142	0,0127	0,0116	0,0107	0,0099	0,0093	0,0088	0,0084	0,0080	42
43	0,0856	0,0439	0,0300	0,0231	0,0189	0,0161	0,0142	0,0127	0,0116	0,0107	0,0100	0,0093	0,0088	0,0084	0,0080	43
44	0,0856	0,0439	0,0300	0,0231	0,0189	0,0162	0,0142	0,0127	0,0116	0,0107	0,0100	0,0094	0,0089	0,0084	0,0081	44
45	0,0856	0,0439	0,0300	0,0231	0,0189	0,0162	0,0142	0,0128	0,0116	0,0107	0,0100	0,0094	0,0089	0,0085	0,0081	45
46	0,0856	0,0439	0,0300	0,0231	0,0190	0,0162	0,0143	0,0128	0,0117	0,0108	0,0100	0,0094	0,0089	0,0085	0,0081	46
47	0,0857	0,0440	0,0301	0,0231	0,0190	0,0162	0,0143	0,0128	0,0117	0,0108	0,0101	0,0095	0,0090	0,0085	0,0082	47
48	0,0857	0,0440	0,0301	0,0232	0,0190	0,0163	0,0143	0,0129	0,0117	0,0108	0,0101	0,0095	0,0090	0,0086	0,0082	48
49	0,0857	0,0440	0,0301	0,0232	0,0191	0,0163	0,0143	0,0129	0,0118	0,0109	0,0102	0,0096	0,0091	0,0086	0,0083	49
50	0,0857	0,0440	0,0301	0,0232	0,0191	0,0163	0,0144	0,0129	0,0118	0,0109	0,0102	0,0096	0,0091	0,0087	0,0083	50
51	0,0858	0,0441	0,0302	0,0233	0,0191	0,0164	0,0144	0,0130	0,0119	0,0110	0,0102	0,0097	0,0092	0,0088	0,0084	51
52	0,0858	0,0441	0,0302	0,0233	0,0192	0,0164	0,0145	0,0130	0,0119	0,0110	0,0103	0,0097	0,0092	0,0088	0,0085	52
53	0,0858	0,0441	0,0303	0,0233	0,0192	0,0165	0,0145	0,0131	0,0120	0,0111	0,0104	0,0098	0,0093	0,0089	0,0086	53
54	0,0859	0,0442	0,0303	0,0234	0,0193	0,0165	0,0146	0,0131	0,0120	0,0112	0,0104	0,0099	0,0094	0,0090	0,0087	54
55	0,0859	0,0442	0,0304	0,0234	0,0193	0,0166	0,0146	0,0132	0,0121	0,0112	0,0105	0,0100	0,0095	0,0091	0,0088	55
56	0,0860	0,0443	0,0304	0,0235	0,0194	0,0167	0,0147	0,0133	0,0122	0,0113	0,0106	0,0101	0,0096	0,0092	0,0089	56
57	0,0860	0,0443	0,0305	0,0236	0,0195	0,0167	0,0148	0,0134	0,0123	0,0114	0,0107	0,0102	0,0097	0,0093	0,0090	57
58	0,0861	0,0444	0,0306	0,0237	0,0195	0,0168	0,0149	0,0135	0,0124	0,0115	0,0108	0,0103	0,0098	0,0095	0,0091	58
59	0,0862	0,0445	0,0306	0,0237	0,0196	0,0169	0,0150	0,0136	0,0125	0,0116	0,0110	0,0104	0,0100	0,0096	0,0093	59
60	0,0863	0,0446	0,0307	0,0238	0,0197	0,0170	0,0151	0,0137	0,0126	0,0118	0,0111	0,0106	0,0101	0,0098	0,0095	60

Età del sanitario	Durata dei versamenti in anni								Età del sanitario							
	1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15
61	0.0863	0.0447	0.0308	0.0240	0.0199	0.0172	0.0152	0.0138	0.0128	0.0119	0.0113	0.0107	0.0103	0.0100	0.0097	61
62	0.0864	0.0448	0.0310	0.0241	0.0200	0.0173	0.0154	0.0140	0.0129	0.0121	0.0115	0.0109	0.0105	0.0102	0.0099	62
63	0.0866	0.0449	0.0311	0.0242	0.0201	0.0174	0.0156	0.0142	0.0131	0.0123	0.0117	0.0112	0.0108	0.0104	0.0102	63
64	0.0867	0.0450	0.0312	0.0244	0.0203	0.0176	0.0157	0.0144	0.0133	0.0125	0.0119	0.0114	0.0110	0.0107	0.0105	64
65	0.0868	0.0452	0.0314	0.0245	0.0205	0.0178	0.0159	0.0146	0.0136	0.0128	0.0122	0.0117	0.0113	0.0110	0.0108	65
66	0.0870	0.0453	0.0316	0.0247	0.0207	0.0180	0.0162	0.0148	0.0138	0.0131	0.0125	0.0120	0.0117	0.0114	0.0112	66
67	0.0872	0.0455	0.0318	0.0250	0.0209	0.0183	0.0165	0.0151	0.0142	0.0134	0.0128	0.0124	0.0121	0.0118	0.0116	67
68	0.0874	0.0458	0.0320	0.0252	0.0212	0.0186	0.0168	0.0155	0.0145	0.0138	0.0132	0.0128	0.0125	0.0122	0.0120	68
69	0.0876	0.0460	0.0323	0.0255	0.0215	0.0189	0.0171	0.0159	0.0149	0.0142	0.0137	0.0133	0.0130	0.0127	0.0126	69
70	0.0879	0.0463	0.0326	0.0258	0.0219	0.0193	0.0175	0.0163	0.0154	0.0147	0.0142	0.0138	0.0135	0.0133	0.0131	70
71	0.0882	0.0466	0.0329	0.0262	0.0223	0.0197	0.0180	0.0168	0.0159	0.0152	0.0147	0.0143	0.0141	0.0139	0.0137	71
72	0.0885	0.0470	0.0333	0.0266	0.0227	0.0202	0.0185	0.0173	0.0164	0.0158	0.0153	0.0150	0.0147	0.0145	0.0144	72
73	0.0889	0.0474	0.0338	0.0271	0.0232	0.0207	0.0190	0.0179	0.0170	0.0164	0.0160	0.0157	0.0154	0.0153	0.0152	73
74	0.0893	0.0478	0.0342	0.0276	0.0237	0.0213	0.0196	0.0185	0.0177	0.0171	0.0167	0.0164	0.0162	0.0161	0.0158	74
75	0.0897	0.0483	0.0348	0.0281	0.0243	0.0219	0.0203	0.0192	0.0184	0.0179	0.0175	0.0172	0.0170	0.0169	0.0169	75

V. d'ordine di S. M. il Re
 Il Ministro delle Finanze
 A. DE STEFANI.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge, ed avverto che il senatore Amero d'Aste ha presentato i seguenti emendamenti:

All'art. 1.

Art. 5, 4° comma. — Invece di: Il contributo dei medici condotti o altri sanitari . . . 600 annue, *sostituire:* 800 annue.

Art. 6, 1° comma. — Invece di: lire 600 annue, *sostituire:* 400 annue. *Aggiungere:* Qualora lo stipendio annuo dei sanitari fosse inferiore a lire 12,000 il contributo degli enti sarà di 1/12 di lire 400 per ogni 1000 lire di stipendio, senza oltrepassarle. Il complemento a lire 400 deve essere versato dal sanitario alla Cassa di previdenza.

Art. 8. — All'ultimo alinea del 2° comma, sopprimere: non.

Art. 39, 2° comma. — Aggiungere: s'intende per l'ammontare che detti regolamenti stabiliscono, senza però oltrepassare il limite di pensione calcolato a norma della presente legge e spettante per i detti anni.

Al 2° comma sostituire il seguente: La pensione o indennità sarà calcolata a termini della presente legge e ripartito così agli enti il carico della somma di cui al 1° comma, il rimanente dovrà essere pagato dalla Cassa di previdenza. Su quest'ultima somma è trattenuto il 6% a favore della Cassa.

Art. 39-bis. — Soppresso.

All'art. 15.

Aggiungere: Su tutte le pensioni aumentate in seguito a questo articolo è trattenuto il 6% a favore della Cassa di previdenza sui detti aumenti.

AMERO D'ASTE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMERO D'ASTE. In Senato furono spesso rivolte delle sollecitazioni al ministro delle finanze perchè mettesse un limite alle sovrimposte dei comuni e delle provincie. Per conseguenza tutto ciò che può riaprire la porta di nuovo a questa facoltà conviene che sia esaminato attentamente dal Senato tanto più che il ministro delle finanze effettivamente ha

cercato di mettere un limite limitando all'aliquota del 1922 la facoltà di sovrimporre da parte dei comuni e delle provincie. Naturalmente se a questi vengono messi nuovi oneri, bisognerà pure concedere che essi possano procurarsi i mezzi per pagare, ma se questo possono fare i comuni non lo possono gli istituti di beneficenza i quali si trovano già in grave disagio perchè le spese sono aumentate moltissimo mentre le entrate degli istituti di beneficenza sono rimaste presso a poco quello che erano prima della guerra. Ora questo decreto che esaminiamo porta appunto un onere alle provincie, ai comuni, e gli istituti di beneficenza. Tutti siamo d'accordo che bisognava aumentare le pensioni dei sanitari come si sono aumentate quelle dei sanitari dell'esercito e della marina.

Ma tutto sta nel modo d'applicazione. Vediamo che cosa ha fatto questo decreto: questo decreto ha stabilito che il sanitario versa 600 lire, l'ente altre 600 lire. Con questi versamenti si forma un fondo mercè il quale il sanitario viene a raggiungere la pensione massima di 12 mila lire, a seconda naturalmente dei suoi anni di servizio e della sua età. Ora io credo che l'errore principale di questo disegno di legge stia appunto nel non aver fatto differenza alcuna tra enti poveri ed enti ricchi. Io credo che bisognerebbe riformare questa legge in modo che le pensioni fossero proporzionate agli stipendi, come fa lo Stato, come fanno le altre casse di previdenza, perchè non è regolare che non si faccia differenza nei versamenti tra chi è povero e chi è ricco.

Premesso questo, che io credo necessario, confrontiamo questo decreto, con ciò che ha fatto lo Stato. Lo Stato per arrivare alle pensioni di dodici mila lire ha aumentato le pensioni del zero e cinquanta per cento, cioè le ha aumentate della metà, e, per conseguenza, ha aumentato il suo contributo di una metà. Vediamo questo decreto che cosa fa! I comuni, le provincie versavano 132 lire: era una piccola somma e quindi anche gli istituti di beneficenza che non erano molto ricchi potevano sopportarla. Ora si è passate a 600 lire e cioè mentre lo Stato ha aumentato di metà il suo contributo, il contributo di questi enti è aumentato a quattro volte e mezzo.

Quelli che sono ricchi potranno ancora sopportare questo aumento di spesa ma per gli altri sarà un grave danno. Ricorderò che un senatore sindaco di una città bene amministrata, che faceva parte del mio ufficio, trovava che l'onere per i comuni era troppo gravoso.

Ma vediamo un po' che cosa succede per gli istituti di beneficenza: lasciamo andare i comuni e le provincie e prendiamo gli istituti di beneficenza. Per essi si stabilisce nientemeno che questo; un istituto di beneficenza il quale abbia più di 5 mila lire di reddito e che paghi al sanitario più di mille franchi (supponiamo cinquemila e cento e mille e cento) deve versare seicento lire per la pensione di questo sanitario. Ma ditemi un po' come fa un istituto a versare 600 lire per questo sanitario, tanto più ove si pensi che se versa tale cifra per lui non c'è ragione per non sostenere lo stesso onere anche a favore degli altri impiegati, perchè quell'istituto avrà certamente un segretario avrà un inserviente ecc. Che cosa resterà, allora, domando io, per lo scopo per cui è creato questo istituto di beneficenza.

C'è di peggio: vedete che cosa succede. Voi obbligate questi istituti di beneficenza a versare una somma per modo che questo sanitario venga ad avere una pensione equivalente a dieci o dodici volte il suo stipendio. Ma questo è enorme! Dove mai avete trovato uno Stato o una società, che faccia di queste cose? Queste sono cose assolutamente enormi. Fateli versare in proporzione dello stipendio e per questo io ho proposto che questi istituti versino in proporzione dello stipendio, cioè a dire un tanto per ogni mille franchi di stipendio o, se non volete questo, allora aumentate i limiti, cioè a dire invece di cinquemila lire di reddito mettete ventimila, stabilite che lo stipendio che date al sanitario invece di mille e cento franchi sia di cinque o sei mila franchi, visto che voi avete preso come media diecimila lire di stipendio, il che corrisponde alla ritenuta del sei per cento che fa il Governo agli stipendi dei suoi impiegati.

Il sanitario dei comuni delle provincie e degli istituti di beneficenza non presta ad essi, inoltre, che una parte della sua opera retribuita. Egli presterà un'opera limitata specialmente se si tratterà di un'opera di beneficenza

piccola. Tutto il resto del suo tempo retribuito lo terrà per sé, e perchè non deve contribuire alla sua pensione questo tempo che gli viene retribuito? Per questo io avevo proposto che il sanitario concorresse per due terzi del versamento e l'ente concorresse per un terzo. Ma vi sono poi altri due articoli che sono ancora più gravi ed ai quali aveva accennato anche l'Ufficio centrale, sebbene l'Ufficio centrale avesse fatte delle osservazioni molto blande. E a questo proposito debbo dire che mi risulta che il ministro delle finanze non fosse molto favorevole a questo decreto, ragione per cui lo tenne sospeso per molto tempo e credo che si sia deciso a pubblicarlo solo dopo avvenuta la relazione dell'Ufficio centrale, la quale ha fatto delle osservazioni, e tra le altre ha fatto questa degli istituti di beneficenza, secondo me in modo un po' troppo blando, tanto che di alcune di queste osservazioni il ministro delle finanze ha tenuto conto e di altre non ha tenuto conto. Pare che l'Ufficio centrale si sia contentato di questo fatto.

Ora vediamo che cosa dicono gli articoli 39 e 39-bis. Io li ho letti ripetutamente per vedere se li avevo capiti bene, ed ho capito questo che al sanitario si liquida la pensione in base agli anni di servizio e di età secondo la legge attuale qualunque sia il tempo di iscrizione alla Cassa di previdenza quando questo superi i cinque anni, perchè ci vogliono cinque anni per avere la pensione.

La Cassa di previdenza paga la parte per i suoi anni, l'altra parte viene pagata dall'Ente, quali che fossero i patti precedenti: per cui, se anche precedentemente era stabilito che il sanitario non avesse nessuna pensione, pure l'Ente è obbligato a pagare quella pensione. Per vedere la portata di questo articolo io ho preso un caso pratico e sono giunto a questo risultato: ho cercato nella tabella A e ho trovato che un sanitario che abbia 72 anni di età e 32 anni di servizio liquida 12,000 lire di pensione. Se questo sanitario ha cinque anni di iscrizione alla Cassa di previdenza la Cassa paga i 5/32; gli altri 27/32 sono addebitati all'Ente. Questi 27/32 ammontano a 10,125 lire. Io mi domando come un istituto di beneficenza che ha cinquemila lire di reddito può pagare una pensione di 10,125 lire e di più procurarsi un altro sanitario con uno stipendio di

1000 o 1200 lire al mese. Se ho interpretato bene l'articolo - e se non l'ho interpretato bene sarò ben contento di una interpretazione diversa - esso porterebbe a cose impossibili. Non ho altro da dire.

LISSIA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LISSIA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Io debbo alcune spiegazioni al Senato per dileguare l'impressione che potrebbe essere derivata dalle parole dell'onorevole senatore Amero D'Aste. Anzitutto tengo a riaffermare il proposito, solennemente affermato in diverse occasioni e in gran parte già tradotto in atto dal ministro delle finanze, di porre un freno alle spese, soprattutto da parte degli enti locali, giacchè l'opera di restaurazione non sarà possibile se prima non verrà risanata la finanza degli enti locali, i quali, come è noto, costituiscono la monade fondamentale dello Stato.

Il ministro delle finanze, con un complesso di provvedimenti in parte adottati ed in parte da adottare, si studia di organicamente sistemare la finanza degli enti locali, preoccupandosi di fornire mezzi adeguati per i bisogni ai quali essi saranno chiamati a provvedere in corrispondenza della riforma ancora allo studio.

Debbo rilevare con rincrescimento come le osservazioni dell'onorevole senatore Amero D'Aste non abbiano alcun fondamento: esse sono dovute ad un equivoco, che occorre subito chiarire. Il progetto di legge in esame non è che la riproduzione, riveduta e corretta, di quello già approvato dalla Camera dei deputati e presentato al Senato.

Il Ministero, nel progetto nuovo, ha tenuto conto di tutte le osservazioni fatte dall'onorevole Ufficio centrale del Senato accogliendole quasi nella loro totalità, in modo che esso oggi si presenta profondamente e radicalmente modificato.

I rilievi dell'onorevole Amero D'Aste vanno al di là della portata del disegno in esame e, se accolti, si verrebbe a dare una nuova base, radicalmente diversa, alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari.

Naturalmente il Governo - e con esso credo concorde lo stesso onorevole Ufficio centrale - non può accettare il proposito di snaturare il sistema che a ragion veduta è stato accolto e

che ha informato l'istituto fin dalla sua origine. La Cassa pensioni è basata sul sistema di un premio fisso, indipendentemente dall'entità degli stipendi corrisposti ai sanitari, mentre l'onorevole Amero D'Aste intenderebbe dare alla Cassa un fondamento radicalmente diverso.

Il sistema accolto dal Governo è quello stabilito dal Parlamento con la legge del 1898 e che, entrato in vigore col 1° gennaio 1899, si è mostrato rispondente alle caratteristiche speciali della classe degli iscritti. Esso consiste nel ripartire in misura eguale il contributo fra l'ente e l'iscritto. Tale contributo, che prima era di lire 132 annue per ciascuno, ora è stato portato a lire 600 per potere recare agli assegni di riposo i notevoli aumenti che sono stati concessi col decreto legge.

Il Governo non può seguire l'onorevole senatore Amero D'Aste nelle sue proposte. Si potrebbe in linea teorica discutere se i suoi criteri siano da preferirsi a quelli seguiti dal legislatore nel 1899; ma allo stato attuale, alla distanza di 24 anni dall'applicazione del sistema, che la nuova riforma conferma, non è possibile mutarne radicalmente la base per i gravi, legittimi interessi che inopinatamente si verrebbero a ledere.

Io vorrei pregare l'on. sen. Amero D'Aste di non insistere sulle sue proposte, che, sovvertendo i criteri accolti fin dal 1899, e che, come la pratica ha dimostrato, corrispondono pienamente agli interessi degli enti e dei sanitari, darebbero luogo a seri, forse irreparabili inconvenienti, turbando profondamente lo stato di fatto e di diritto consolidatosi in circa un venticinquennio.

Non credo poi sia il caso di preoccuparsi eccessivamente delle osservazioni che l'onorevole Amero d'Aste ha voluto fare nei riguardi degli articoli 39 e 39-bis. Se io non mi inganno non è difficile metterci d'accordo circa l'interpretazione da dare ai sopradetti articoli, mentre non potrei assolutamente accogliere la proposta della ritenuta del 6 per cento.

L'articolo 39 contempla e regola il caso dei sanitari che prima della iscrizione alla Cassa abbiano prestato servizio presso comuni, provincie o istituzioni di beneficenza dotati di regolamenti organici speciali per le pensioni. Che cosa dispone tale articolo? Una cosa sem-

placissima, che discende dai più elementari principi di logica: stabilisce che « la pensione o indennità, da liquidarsi ai termini del disegno di legge in esame, venga ripartita a carico della Cassa e degli enti interessati in relazione alle quote teoriche di pensione o di indennità derivanti dalla totalità dei servizi rispettivamente resi alla dipendenza dei vari enti o con iscrizione alla Cassa tenendo conto del tempo in cui i servizi stessi furono effettivamente prestati ».

Si tratta, come si vede, di una disposizione più che logica e più che normale, della quale si sarebbe potuto persino fare a meno, non potendosi mettere in dubbio la giustizia e la convenienza di valutare nel calcolo della pensione o della indennità i servizi prestati dai sanitari presso enti diversi e di graduare la quota di pensione o di indennità in relazione alla durata degli stessi servizi.

AMERO D'ASTE. La quota che era stata stabilita?

LISSIA, *sottosegretario alle finanze*. No, onorevole senatore, la quota precedentemente stabilita dai regolamenti organici speciali dei vari enti, presso i quali i sanitari abbiano prestato servizio, appartiene al passato: le pensioni saranno per l'avvenire liquidate in base alle disposizioni portate dal disegno di legge in esame. Ma - e questo è l'essenziale, il vero nocciolo della questione - il riparto delle quote di pensione o indennità tra i vari enti, alla cui dipendenza i sanitari si sono trovati nel periodo anteriore, e la Cassa di previdenza, avrà luogo in base alla durata effettiva dei servizi stessi, attribuendo a ciascun ente quella quota di pensione o indennità corrispondente al servizio realmente prestato dal sanitario. Si tratta, in sostanza, di un principio elementare di giustizia e di equità, che non potrebbesi disconoscere senza vulnerare tutto il nostro sistema giuridico. L'articolo 39-bis, in fondo, non fa che continuare l'ipotesi prevista dall'art. 39. Infatti esso contempla, partendo sempre dall'ipotesi di sanitari che abbiano prestato servizio presso enti diversi muniti di organici speciali, i casi in cui o il sanitario abbia all'atto del l'abbandono del servizio liquidato da uno o più enti il pagamento di una indennità o il rimborso dei pagamenti versati, oppure i casi in cui il sanitario nelle stesse condizioni abbia

conseguito il diritto alla pensione, o questa - per la morte del titolare - sia passata alla vedova e ai figli. Anche in questi casi, in sostanza, vige il principio fondamentale accolto nell'articolo 39, poichè tanto l'addebito agli enti della differenza tra la quota della pensione o della indennità spettante al sanitario e la rendita annua vitalizia equivalente al capitale pagato allo stesso sanitario, quanto l'imputazione della pensione già liquidata dal sanitario o dagli aventi causa alla quota che grava sulla Cassa, rispondono al criterio di tenere conto dell'intero servizio precedentemente prestato dal sanitario presso i vari enti, sia che la durata del servizio abbia dato luogo alla liquidazione della pensione o della indennità, come prevede l'art. 39-bis, sia che non vi abbia dato luogo, giusta l'ipotesi dell'art. 39.

Il Governo poi non può, come ho già accennato, accettare la proposta relativa alla ritenuta del 6 per cento, che l'onorevole senatore Amero D'Aste vorrebbe praticare sulle pensioni e indennità di cui agli articoli 39 e 15.

Sull'opportunità della ritenuta proposta io debbo fare le più esplicite ed ampie riserve, poichè se accolta verrebbe a turbare profondamente l'economia del disegno di legge, ed alterare le basi tecniche e finanziarie dell'istituto. Mi permetto di richiamare l'attenzione sempre vigile del Senato sulle gravissime conseguenze, che potrebbe avere una modificazione così radicale come quella che si dibatte. Le ritenute per la loro natura non possono accettarsi ad occhi chiusi e per giudicare se quelle proposte dal senatore Amero D'Aste corrispondano o no allo scopo, cui egli tende, occorrerebbe procedere a nuove ed accurate valutazioni tecniche, che richiedono appositi e non brevi studi e tempo non poco. Pertanto si dovrebbe senz'altro sospendere la presente discussione, poichè s'imporrebbe la necessità di rifare integralmente tutti i calcoli sui quali la riforma è stata basata. Ma v'ha di più. Il decreto-legge, come è noto, ha prescritto la decorrenza dal 1° gennaio 1923 agli aumenti di assegni ai vecchi pensionati e il Governo si è affrettato a farne la liquidazione e a curarne il pagamento. Si vuole che il Governo ritiri il disegno di legge per ripresentarlo nuovamente al Parlamento debitamente emendato secondo la proposta dell'onorevole Amero D'Aste? Eb-

bene, in questo caso, i sanitari più vecchi, e sono quelli più bisognevoli di aiuto e per agevolare i quali il decreto-legge ha autorizzato la liquidazione e il pagamento degli aumenti degli assegni a decorrere dal 1° gennaio u. s., dovranno attendere ancora chi sa fino a quando. E ciò indipendentemente dai numerosi inconvenienti che potranno derivare dalla ripetizione degli assegni pagati, e dalla sospensione di quelli in corso di pagamento. Credo che lo stesso onorevole senatore Amero D'Aste non desideri alcuna delle conseguenze accennate.

Si è anche detto che le pensioni, di cui godranno i sanitari in base alla nuova riforma, siano eccessive ed esagerate. Mi permetto di rilevare che, purtroppo, da noi le pensioni in genere non peccano per eccesso e tanto meno peccano per eccesso le pensioni portate dal disegno di legge in esame. Si tratta di dare ad una benemerita classe di professionisti - fino a qualche tempo fa completamente misconosciuta e derisa - la possibilità di non morire di fame. Il Senato sa bene che colla morte del sanitario, la famiglia viene quasi sempre a trovarsi priva di mezzi, quasi nell'indigenza. Potrei citare a proposito numerosi esempi. Vorremmo, sì, dare a tutti i medici, come a tutti i funzionari in genere, pensioni adeguate, ma purtroppo - per ora, almeno - bisogna fare i conti colle ferree esigenze del bilancio. Non si dica, però, che la somma di lire 12,000 sia troppo lauta per un medico che abbia logorato la sua esistenza per la salute degli altri e non si dimentichi che, colla morte del titolare, la pensione subisce decurtazioni sempre gravi e spesso dolorose.

AMERO D'ASTE. Io non ho detto che queste pensioni siano elevate; ho detto che è troppo elevata la quota a carico degli enti.

LISSIA, *sottosegretario alle finanze*. Onorevole interrogante, Ella sa bene che non solo i medici, ma l'intera nostra borghesia composta di impiegati, si trova nelle condizioni da me accennate, quando sopraggiunge la morte del capo di famiglia. Quante miserie, spesso ignorate, fra le vedove e gli orfani dei medici condotti! Si è tentato - è vero - di lenirle, con la fondazione in Perugia di un Istituto che accoglie gli orfani dei benemeriti sanitari e distribuisce sussidi ai più bisognosi, ma la benefica e provvida istituzione purtroppo, per le sue

limitate risorse finanziarie, non arriva da per tutto e non sempre basta alla gravità ed urgenza dei bisogni.

Infine, volentieri avrei aderito alla proposta di elevare il limite minimo di L. 5000 di reddito annuo richiesto dall'art. 4 per la iscrizione obbligatoria dei medici delle Istituzioni Pubbliche di Beneficenza, se la questione, in certo senso, non fosse stata già pregiudicata. Anche a me sembra che il limite di L. 5000 non corrisponda più a quelle che sono le vere condizioni del mercato odierno, data la svalutazione della moneta e l'aumento progressivo dei prezzi in tutti i campi dell'attività umana. Tale limite l'abbiamo dovuto subire per una necessità che va al di là della nostra volontà. Esso, come è noto, è stato trapiantato dalla legge sulla pubblica beneficenza e trova perfetta corrispondenza nelle disposizioni che disciplinano le Casse di previdenza per gli impiegati e salariati degli enti locali e per i maestri elementari. Questi istituti sono tutti in stretta relazione e non sembra opportuno elevare ora, per la sola Cassa dei medici condotti, il minimo accolto anche in altre leggi, alle quali non sarebbe il caso apportare tale modifica.

Ma - a parte il valore contingente di questo rilievo - una ben più seria considerazione induce a non accogliere l'emendamento proposto dall'onorevole senatore il quale - lo ripeto - si ispira ad un criterio che mi sembra esatto: la considerazione, che di fatto è difficile, per non dire impossibile, trovare Opere Pie con un reddito annuo inferiore alle L. 5000 che si permettano il lusso del medico. Degli Istituti elemosinieri non credo sia il caso di occuparsi, poichè essi normalmente non hanno bisogno dell'opera di sanitari. Rimangono gli Istituti di ricovero, ma anche un Istituto di ricovero con un reddito annuo di L. 5000 non è in grado di assumere in servizio un medico. Cinquemila lire sono 5000 lire e con esse ai giorni nostri non si provvede neanche al pagamento dei salari agli inservienti e agli infermieri. La verità è che tutte le Opere Pie, che hanno al servizio uno o più medici, godono di una rendita annua di gran lunga superiore a quella di L. 5000 e quindi viene a cadere la necessità della modifica proposta.

Per i rilievi che ho avuto occasione di fare non ho che a rivolgere una viva, calda preghiera

al senatore Amero D'Aste; la preghiera di non volere insistere negli emendamenti proposti. Tenga conto che il Ministero ha modificato e migliorato, nei limiti del possibile, accogliendo quasi integralmente i saggi suggerimenti dell'onorevole Ufficio centrale, il primitivo progetto, e che un ulteriore miglioramento, oltre che problematico, si risolverebbe in definitiva a grave danno degli stessi sanitari, che con ansia attendono l'approvazione del presente disegno. (Approvazioni).

AMERO D'ASTE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMERO D'ASTE. Premetto che trovo giustissimo che si sia aumentata la pensione; ma io non ho detto evidentemente che quella pensione sia superiore a quel che pensavo. Io ho detto semplicemente che gli enti che danno uno stipendio di 1100 lire se sono chiamati a formare una pensione di 12 mila lire, i denari dei poveri, come li ha chiamati il senatore Tanari, non li utilizzerebbero più per gli scopi umanitari, ma a beneficio di persone che non ne hanno bisogno, e che oltre alle 1100 lire ne guadagnano molto di più. E per gli istituti di beneficenza come volete stabilire il limite di 5000 lire? Sono queste osservazioni sulle quali ho voluto richiamare l'attenzione del Senato perchè credo che al paese non farà buona impressione che il Senato approvi che i denari degli istituti di beneficenza vadino a profitto di persone che non ne hanno bisogno. Questa è una cosa assolutamente grave. Riguardo agli articoli 39 e 39-bis desidererei intenderci chiaramente. Insomma io desidero sapere dall'onorevole sottosegretario alle finanze se intende che l'ente pagherà solamente la parte di pensione secondo quello che aveva stabilito?

LISSIA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. In relazione al servizio prestato per quel periodo di tempo. La cosa è chiara.

AMERO D'ASTE. È chiaro? A me non sembra. Ma a me basta questa spiegazione, e cioè che l'ente non è tenuto a pagare che quel che doveva pagare in relazione ai patti precedenti, altrimenti non si sa come si va a finire. Desidero questa spiegazione chiara e netta, e se avrò una risposta chiara e netta ne sarò soddisfatto.

LISSIA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LISSIA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. A me pare che l'art. 39 sia molto chiaro e non possa dare luogo a dubbi di interpretazione. Se il Senato me lo permette darò lettura del capoverso primo.

« La pensione o indennità sarà in tal caso liquidata ai termini della presente legge e ripartita a carico della Cassa e degli Enti interessati in relazione alle quote teoriche di pensione o di indennità derivanti dalla totalità dei servizi rispettivamente resi alla dipendenza dei vari Enti e con iscrizioni alla Cassa tenendo conto del tempo in cui i servizi stessi furono effettivamente prestati ».

AMERO D'ASTE. Dunque si dice che sarà liquidata in relazione alla presente legge, cioè secondo la tabella A.

LISSIA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Naturalmente.

AMERO D'ASTE. E le pare niente?

Si tratta insomma che gli Enti devono pagare quello che è stato stabilito con le loro disposizioni oppure la pensione deve essere liquidata secondo la tabella A.

LISSIA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Non confondiamo due cose ben differenti: la liquidazione della pensione va tenuta distinta dalla quota che deve gravare sugli Enti presso i quali il medico ha prestato servizio.

La liquidazione della pensione, anche nell'ipotesi di cui agli articoli 39 e 39-bis, di cui ora si tratta, sarà sempre fatta, come ho già detto, in base al disegno di legge in discussione. Su questo punto non può cadere alcun dubbio: il secondo capoverso dell'art. 39 è chiaro. Ma, agli effetti della pensione, sarà sempre tenuto conto del servizio effettivamente prestato dal medico presso comuni, provincie, istituzioni di beneficenza regolarmente dotati di regolamento organico speciale, sia che tale servizio abbia dato origine ad una pensione o indennità (art. 39-bis), sia invece che per la brevità del tempo, la pensione o la indennità non abbiasi potuto maturare (art. 39). Nel secondo caso - che è quello del quale particolarmente si interessa l'onorevole senatore Amero D'Aste - in qual modo si procede al riparto

delle quote della pensione o della indennità che (si badi bene) sarà liquidata al medico in base alla nuova legge e dopo la sua entrata in vigore? In un modo semplicissimo: nel modo appunto indicato dal secondo comma dell'articolo 39, ossia mettendo a carico rispettivamente ai vari Enti interessati la quota di pensione o di indennità corrispondente al servizio effettivo prestato dal sanitario presso detti Enti e addossando alla Cassa di previdenza, per il periodo posteriore, la quota corrispondente al tempo dell'iscrizione del sanitario. Analogo criterio viene seguito nei casi dell'articolo 39-bis nei quali il sanitario o la famiglia ha già acquistato il diritto alla pensione o alla indennità. Come si vede, siamo di fronte all'applicazione di un principio logico, normale, intuitivo, che, ove non fosse stato esplicitamente dichiarato, avrebbe dovuto sottintendersi in base alle regole generali del diritto e dell'equità. Niente di più naturale - ripeto - che, nel fare il reparto delle pensioni, si tenga conto dei vari servizi prestati, e nel determinare la quota da addossare agli Enti interessati e alla Cassa, non si prescinda dalla durata effettiva degli stessi servizi.

AMERO D'ASTE. Farò un esempio: l'istituto di beneficenza non portava pensione, il sanitario è stato iscritto da cinque anni alla Cassa; dopo trentadue anni liquida dodicimila lire, la Cassa paga per cinque anni, che cosa paga l'istituto di beneficenza? Non paga nulla?

LISSIA, *sottosegretario alle finanze*. Sicuro che paga!

AMERO D'ASTE. Io domando dove prende i denari se non li ha.

LISSIA, *sottosegretario alle finanze*. Lei ha torto di partire da un punto di partenza non esatto.

PASCALE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASCALE, *relatore*. Io prego il Senato di ascoltarmi benevolmente pochissimi momenti, perchè non vorrei che restasse sotto l'impressione delle parole dette dal collega Amero d'Aste, che mi pare non siano proprio rispondenti alla legge. Mi pare che ci sia, come diceva l'onorevole ministro, un equivoco, e io chiedo al Senato che mi accordi il permesso di ricordare brevemente la genesi della legge.

Approvata la legge alla Camera e venuta innanzi al Senato, l'Ufficio centrale si è occupato a lungo e minutamente nella discussione dei singoli articoli, e fece la sua relazione. Dopo fatta la nostra relazione, il Governo ha ritirata la legge, così che non è esatto quanto il collega Amero d'Aste dice, cioè che il Governo... (*interruzioni dell'onorevole Amero d'Aste*) ...non è esatto che la nostra relazione fosse venuta dopo che il Ministero aveva ritirato il progetto; la nostra relazione fu discussa ampiamente, e debbo aggiungere che l'Ufficio centrale diede a me, quale relatore, mandato ampio di fiducia pur essendovi osservazioni in contrario fatte dai singoli colleghi; però la Commissione centrale volle esprimere così piena e incondizionata fiducia al progetto del Ministero, e nel tempo stesso ha affidato a me la relazione conoscendomi fautore della legge. Però tenni a fare alcune osservazioni che furono riportate nella nostra relazione e sono grato al Governo di averle accettate quasi tutte; discuteremo da qui a poco dove è l'errore del senatore Amero d'Aste... (*Interruzione del senatore Amero d'Aste*). ...dicevo quasi, cioè meno una, perchè noi eravamo incorsi in un errore e lo spiegherò fra poco.

Ora, bisogna che il collega Amero d'Aste sappia che queste pensioni dei sanitari, più che per i nuovi sanitari, rispondono a un dovere morale che abbiamo verso i vecchi sanitari: questa legge provvede più ai vecchi che ai nuovi, e provvede con un obbligo dei nuovi a favore dei vecchi.

La vecchia legge dava delle pensioni le quali non andavano al di là di cento, centodieci, o centoventi lire al mese; ci sono sanitari che avevano non più di settantaquattro lire al mese...

AMERO D'ASTE. Siamo d'accordo.

PASCALE, *relatore*. Ora domando, questi sanitari (potrei leggere a questo proposito qualche lettera) questi sanitari che hanno 74 lire al mese come possono vivere?

Ora a questo si è provveduto in maniera semplice. I sanitari giovani hanno dato essi stessi il mezzo come provvedere ai vecchi sanitari, e il Governo ha dato per dieci anni centocinquanta lire per venire in sussidio di queste pensioni, non solo, ma gli altri Ministeri, quello dell'interno, quello delle colonie e il Ministero

della pubblica istruzione per conto proprio, si sono addossati il di più che si deve pagare per sopperire alle pensioni, cosicchè, vede il collega Amero d'Aste, le 400 lire che paga in più il sanitario che entra oggi, con la nuova legge, a far parte della Cassa di previdenza sono in parte dovute al suo aumento di pensione, ma in altra parte, per 200 lire, sono dovute ad aumentare la pensione di questi vecchi sanitari; e per di più ad aumentare le pensioni indirette alle famiglie dei sanitari.

Vede che sacrificio hanno fatto questi signori. Che cosa fa l'ente? Nulla. Provvede in parte lo Stato con le sue 150 mila lire, ma gli enti di beneficenza non provvedono in nessuna maniera per questi sanitari. Cosicchè il massimo della pensione è dato esclusivamente da quel po' che i vecchi danno, da quel po' che danno i nuovi e da quello che dà il Governo. E queste vecchie pensioni non sono aumentate a 12 mila lire, ma al massimo del 50 per cento, sono cioè di 2000, 2500, al più di 3000 lire. E questo non è sciupare il denaro della pubblica beneficenza. Io parlo perchè conosco da vicino le miserie dei sanitari, specialmente nelle provincie meridionali. Questo per ciò che riguarda le pensioni dei vecchi sanitari.

Veniamo alle pensioni di coloro che s'iscrivono oggi. Ma, egregio collega, il sanitario che s'iscrive oggi non ha quanto quello che si è iscritto vent'anni fa. Questi aveva uno stipendio di 1200 lire, il sanitario di oggi ha un *minimum* di 7500 lire, che qualche volta arrivano a 10 mila. Quello pagava la sua percentuale su 1200, cioè 120, 130 lire; questi deve pagare la sua percentuale sulle 7500 lire. Ecco perchè la legge ha aumentato il contributo di 400, 600 lire: è proporzionato allo stipendio. Come vuole che stipendi così differenti paghino alla Cassa pensione la stessa percentuale? Ognuno comprende questo concetto. Ecco perchè il nuovo sanitario deve pagare alla Cassa pensioni la tangente stabilita sotto quelle forme che io non saprei dire, ma che lei ha potuto calcolare.

Ora, egregio collega, questo è un principio che vale da tanti anni; si sa che il tributo che è pagato per la pensione è a metà del sanitario e a metà dell'ente. Perchè fare una questione oggi su ciò che è cosa già sancita di diritto? Oggi la sua proposta guardi a quale

incongruenza - mi permetta la parola - arriva. Lei vorrebbe riversare la quota che paga l'ente sui sanitari.

AMERO D'ASTE. Una parte.

PASCALÉ, *relatore*. Una parte. Lei vorrebbe diminuire 200 lire all'ente e portarle sul sanitario, cosicchè io, sanitario, debbo sopportare un nuovo carico di 200 lire, quando so che la mia quota è più di quella che mi spetterebbe di pagare, perchè vi è una percentuale per i vecchi sanitari.

AMERO D'ASTE. Non è vero.

PASCALÉ, *relatore*. Di fronte alle cifre non si discute. Di più è un diritto sancito. Tutti i sanitari sanno che devono pagare la metà e l'ente paga l'altra metà. Ma vi è qualche cosa di più: io l'ignoravo ed il Governo vi ha richiamato sopra la nostra attenzione ed avevamo torto. L'ente deve pagare, ma per pochi. Lei faceva un'osservazione sui sanitari che s'iscrivono dopo, ma non è che tutti i medici delle opere pie si possono iscrivere, il numero è limitato; si può iscrivere semplicemente colui che è già iscritto alla Cassa di previdenza e soprattutto che è in un posto stabilito; per cui gli assistenti, gli aiuti che hanno un servizio temporaneo di 4, 5, 6 anni - scendo ad esempi perchè io stesso sono direttore di un'opera pia - non hanno diritto a potersi iscrivere; al massimo può esserlo il solo direttore dell'ospedale, il quale abbia acquistato la stabilità. Cosicchè l'Opera pia paga per uno solo. Di più ella ha dimenticato un altro articolo che vi è in fondo al progetto: per questi vecchi pagano il 40 per cento gli enti, solo la metà di quello che normalmente dovrebbe essere, di modo che si arriva ad una cifra molto limitata per uno o due posti.

Poi la pratica lo dice. Nel 1915 questi signori sanitari che godevano di tale beneficio erano 2200 o poco più in tutta Italia, in cinque anni sono ridotti a 1100: la statistica del Ministero risponde perfettamente a quanto io avevo già attinto alla Cassa di previdenza.

E mi permetta di fare ancora un'altra osservazione.

Le Opere pie che abbiano un bilancio minimo di lire 5000 o non esistono o sono molto rare. D'altra parte se esse vogliono permettersi il lusso con un bilancio di lire 5000, di

pagare un medico con lo stipendio di lire 1000 è affar loro.

L'onorevole senatore Amero D'Aste dice che questo non è vero e che Opere pie in queste condizioni esistono. Mi permetta che gli dica che questi sono tutti i posti abusivi che si sono creati e dei quali noi non possiamo preoccuparci.

Ripeto: come è mai possibile che Opere pie con un bilancio di appena lire 5000 possano permettersi di pagare un medico con uno stipendio di lire 1000? Questa è la ragione per la quale non possiamo accettare l'emendamento proposto dall'onorevole senatore Amero D'Aste.

D'altra parte occorre tenere presente che l'iscrizione in questi casi è facoltativa. Dice infatti l'ultimo comma dell'art 3: « L'iscrizione stessa è facoltativa per i medici alla dipendenza di istituzioni di beneficenza con reddito annuo inferiore alle lire 5000 ».

Riassumendo: per le ragioni che sono state indicate, questa legge che riguarda i sanitari è una vera opera di giustizia, specialmente per i vecchi sanitari, per i quali le Opere pie sono soltanto in parte esonerate.

Per i giovani sanitari è noto come ora si procede e cioè l'Opera pia nello stabilire lo stipendio determina la quota per il pagamento della ricchezza mobile e la quota per la previdenza. In questo modo l'Opera pia non viene a perdere niente, perchè stabilisce in precedenza qual'è lo stipendio netto che deve dare al sanitario.

È per i vecchi sanitari che bisogna provvedere e se il Senato mi vede un po' eccitato nella difesa di questo progetto, è perchè io conosco purtroppo quali sono le vere condizioni in cui questi sanitari si trovano. Ciò che ha ricordato l'onorevole senatore Amero D'Aste riguarda un piccolissimo numero di sanitari, i quali nuotano realmente nella grazia di Dio, ma i più, specialmente i poveri medici condotti, fanno una vita molto modesta e piena di sacrifici.

È per costoro che io chiedo al Senato che dia voto favorevole all'approvazione di questa legge, come il Governo l'ha presentata e colgo l'occasione per ringraziare sinceramente il Governo di non aver portato nuovamente questa questione in discussione alla Camera e di aver

provveduto con un decreto-legge, rimediando così ad una condizione di cose che era penosa per tutti noi e che avrebbe potuto determinare agitazioni ed imbarazzi per il Governo stesso. (*Approvazioni*).

AMERO D'ASTE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMERO D'ASTE. Ho premesso che sono convinto della necessità di aumentare le pensioni ai sanitari e non merito quindi le critiche che mi si vorrebbero fare. Quello che io desidero è che ci si metta sul terreno della concreta realtà e non si pretendano delle cose impossibili.

C'è l'articolo 3 di questa legge il quale dice che è obbligatoria l'iscrizione per tutte le istituzioni di pubblica beneficenza che abbiano un reddito annuo superiore alle lire 5000 e che paghino il medico con uno stipendio non inferiore alle lire 1000. Orbene ci può essere ad esempio un istituto di mendicizia il quale abbia un reddito di lire 6000; come potrà fare a provvedere a questa iscrizione, alla quale è obbligato dall'articolo 3?

Non è dunque che io non sia favorevole a questo aumento di pensione, ma vorrei che non si mettessero a carico delle istituzioni di beneficenza pesi superiori alle loro forze e tali che esse non possano sostenere. Non si potrebbe elevare questo minimo di rendita annua che renda obbligatoria l'iscrizione ed anche quello dello stipendio del medico?

LISSIA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Domando di parlare.

LISSIA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Ho già detto le ragioni per le quali non è più possibile assecondare le proposte dell'onorevole senatore Amero D'Aste. Per non ripetermi mi limito a rilevare che il limite minimo di lire 5000, nella realtà non ha alcun contenuto poichè l'esperienza ci ammaestra che non esistono Istituzioni di beneficenza con lire 5000 di reddito annuo che intendano o possano impiantare servizi sanitari.

Ove, per una dannata ipotesi, si verificasse questo caso veramente eccezionale, penserà bene l'autorità tutoria a richiamare all'ordine l'opera pia, sia vietandole senz'altro il servizio medico, sia - ove si tratti di una vera e propria necessità - costringendola ad assumerlo in consorzio con altri enti pubblici. E ciò anche

a prescindere dalla potestà che la legge del 1890 sulle Opere Pie dà al Governo di concentrare nella Congregazione di carità l'Amministrazione delle istituzioni pubbliche di beneficenza che non siano dotate di mezzi sufficienti. Pertanto io rinnovo all'onor. senatore Amero D'Aste, la preghiera di non voler insistere nella sua proposta e, ove la mia preghiera non venga accolta, mi permetto d'invitare il Senato a volerla respingere.

BIANCHI LEONARDO, *presidente dell'Ufficio centrale*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCHI LEONARDO, *presidente dell'Ufficio centrale*. Onorevoli senatori, sarò brevissimo. Dopo le spiegazioni date dal sottosegretario di Stato alle finanze, e quelle fornite dal nostro Relatore, io non avrei dovuto prendere la parola; voglio augurarmi che il Senato abbia ben compreso la portata morale e politica di questa legge. Se prendo la parola gli è perchè temo che le argomentazioni portate in questa discussione, con un certo astio e con particolare insistenza dal senatore Amero D'Aste, lascino una impressione non favorevole in molti dei nostri colleghi. Non che la legge corra rischio, ma vorrei che tutti fossero compresi dell'importanza, del valore morale, e del senso di giustizia al quale questa legge fu ispirata. Il senatore Amero D'Aste si preoccupa soprattutto delle Opere pie. Io non entro nei particolari delle cifre, esposti già dal relatore; ma le Opere pie e ospedaliere, che sono quelle di cui ci dobbiamo preoccupare, onorevole Amero D'Aste, non sono né saranno danneggiate, e tanto meno rovinato da questa legge per la pensione dei sanitari. Le Opere pie ospedaliere sono, dove più dove meno, tutte in liquidazione, e vanno in rovina se non interverrà una severa legislazione, che ne rinnovi la vita e lo scopo.

AMERO D'ASTE. Voi volete rovinarle di più!

BIANCHI LEONARDO. Non per i sanitari ma per una serie di provvedimenti non sempre opportuni, oltre il caro dei viveri, per cui le loro rendite non sono più sufficienti, esse vivono vita grama, e spesso è scomparso lo scopo di loro fondazione. Se l'onor. Amero D'Aste porta la sua analisi sulle vere condizioni di molte Opere pie che tanto gli premono, vedrà che il maggior danno alla vita di esse è venuto dall'aumento

di numero degli infermieri e dall'aumento dei loro stipendi, che è stato qua e là portato oltre la misura veramente giusta e necessaria. L'errore gravissimo del Parlamento e del Governo è stato quello di applicare la legge delle otto ore non solamente agli operai che lavorano nelle miniere, agli operai metallurgici, ai macchinisti, ai tessili, e a quelli applicati a mestieri antigienici, ma anche agli infermieri e ai bidelli delle scuole. (*Bene*).

Quando voi avete attribuito le otto ore anche a questa classe di lavoratori, avete fatto sì che si dovesse raddoppiare almeno, se non triplicare, il numero degli infermieri; e quando a questo aggiungete anche la triplicazione o la quadruplicazione degli stipendi, che essi prendevano, è agevole intendere come e di quanto siano stati gravati i bilanci delle Opere pie. In confronto di codesto enorme aggravio del bilancio, la miseria delle 600 lire che l'Opera pia pagherà per la pensione dei propri medici, è materia non dico trascurabile, ma di sicuro non preoccupante.

Queste e ben altre sono le ragioni della decadenza della carità che era lo spirito vivificatore dell'Opera pia; l'assistenza dei malati è venuta virtualmente a mancare dove non si accolgono che malati a pagamento, o pagano i Municipi, che è peggio ancora. È tutto un edificio da ricomporre!

Onorevoli colleghi, questa legge ha tale una struttura, è stata così studiata dai ragionieri del tesoro, e vagliata nella sua portata dal presidente della Cassa di previdenza, che non è possibile muovere o spostare una sola cifra senza guastare tutta l'economia della legge.

Quindi la Commissione non può accettare nessuno degli emendamenti presentati dall'onorevole Amero D'Aste, perchè l'accettazione di uno solo di essi significherebbe solo questo, ciò che è nei desideri del senatore Amero D'Aste, silurare la legge, la quale non è altro che un atto di giustizia di cui non posso che lodare cordialmente il Governo perchè con esso mostra di aver finalmente sentito la voce di tanti paria del lavoro. Ha mai inteso lei, onorevole Amero D'Aste, il dolore e le sofferenze, le umiliazioni di un medico condotto? Io ho portato questa questione vent'anni or sono alla Camera, e la mia interpellanza determinò la legge sanitaria del 1903, la quale poi è stata sviluppata

ed applicata largamente e di cui io ebbi l'onore di essere relatore.

Ebbene, fino da allora ho studiato molto da vicino, cordialmente, doverosamente la situazione dei medici condotti. C'è un operaio che come il medico condotto non abbia un giorno di riposo? C'è un operaio che lavori tanto quanto il medico condotto, che sia chiamato di notte e di giorno per accorrere al letto dell'ammalato, a lenire un dolore, a salvare una vita, sotto il sole cocente o sferzato dall'intemperie, in tutte le stagioni, in tutte le ore? Per il medico condotto non c'è un'ora di libertà, egli deve accorrere ovunque è chiamato nell'ambito della propria circoscrizione?! E guai se non ci va. Vita di sacrificio la sua! Sia un tifoso o un difterico, egli rischia la vita.

Ebbene, a questo voi volete negare ora un atto di giustizia, il quale è stato reclamato da tanti anni. Questa legge non è che la espressione di onesti desideri, e di aspirazioni alla giustizia le cui voci finalmente, dopo tanti decenni, sono state intese da un Governo il quale ha creduto di renderla questa giustizia.

Per conseguenza io prego il Senato di voler approvare integralmente la legge perchè è legge di giustizia; ed anche quando presentasse delle piccole lacune o qualche menda e, sia pure, qualche ingiustizia intrecciata, direi così, nella compagine grovigliosa della legge, siccome non è possibile modificarla in nessuna parte senza silurarla, debbo pregare vivamente il Senato, ancora una volta, di approvarla ed avremo tutti compiuto un dovere. (*Approvazioni*).

AMERO D'ASTE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMERO D'ASTE. Io ritiro i due emendamenti però mantengo quelli sugli articoli 39 e 39 bis, ritenendo che quest'ultimo articolo com'è concepito sia d'impossibile applicazione per parecchi Enti.

PRESIDENTE. Allora lei mantiene la soppressione dell'art. 39-bis e le aggiunte da lei proposte all'art. 39?

AMERO D'ASTE. Le mantengo.

LISSIA, sottosegretario di Stato per le finanze. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LISSIA, sottosegretario di Stato per le finanze. Mio malgrado debbo insistere nel pregare il Senato di voler respingere i due emen-

damenti. Non ripeto ciò che mi pare di avere esaurientemente illustrato, faccio semplicemente notare come la soppressione dell'art. 39-bis non sia logica perchè, se si sopprime l'articolo 39-bis occorre sopprimere anche l'articolo 39, essendo tutti e due gli articoli ispirati e dominati dallo stesso principio. L'uno e l'altro, infatti, completano e disciplinano i casi di medici che abbiano prestato - nel periodo anteriore alla nuova legge - servizio verso vari enti muniti di regolamento organico speciale e stabiliscono le norme da seguirsi nel riparto delle quote da addossarsi agli stessi enti in relazione al servizio di cui hanno realmente goduto e alla Cassa di previdenza per il periodo successivo alla iscrizione degli stessi medici. L'art. 39 si occupa del caso in cui il sanitario non abbia acquistato il diritto alla pensione o alla indennità col servizio prestato presso i vari enti, mentre l'art. 39-bis disciplina i casi in cui il sanitario o la famiglia abbiano maturato la pensione o la indennità. Si tratta in sostanza di due aspetti della stessa questione, che la nuova legge regola in modo uniforme secondo i dettami del più elementare buon senso. Non è quindi possibile separare la sorte dell'articolo 39-bis da quella dell'art. 39.

Ma v'ha di peggio. La sostituzione proposta dal senatore Amero D'Aste è qualche cosa di più grave della soppressione dell'art. 39-bis. Colla sostituzione egli propone niente meno che sia trattato il 6 per cento a favore della Cassa di previdenza. È questa una nuova proposta che modifica completamente la legge, che addirittura si risolve nella formulazione di una nuova legge fondata su basi ben diverse. Su questo punto io, poco fa, appena mi sono soffermato, tanto mi sembrava ovvia la ragione che ne consigliava il rigetto. Ora vorrei domandare al senatore Amero D'Aste se egli intenda respingere puramente e semplicemente il disegno di legge, poichè la sua proposta direttamente porta a questa conseguenza, essendo intuitivo che il Governo non potrebbe consentire che alla sua legge venga data una base diametralmente opposta a quella che, dopo maturo studio, venne adottata anche col parere favorevole dell'onorevole Ufficio centrale.

Tanto meno il Governo può accogliere il nuovo sistema, per giudicare il quale occorrebbero calcoli meticolosi e precisi che non si

possono improvvisare. Onorevole senatore, è preferibile che dica esplicitamente: « Non voglio la legge » anziché venire innanzi con proposte ispirate a concetti che sono in urto collo spirito del nuovo disegno di legge e che, se accolte, imporrebbero la necessità di rifare tutto daccapo. Io non intendo tediare più a lungo il Senato, della cui cortese pazienza ho forse troppo abusato, e che ha ben compreso quale sia la reale portata della nuova riforma. Non intendo tediare, anche e, soprattutto, per non distruggere l'effetto delle alte e nobili parole del Presidente dell'Ufficio centrale, che con la competenza che gli proviene dalla sua dottrina e dalla sua grande esperienza, ha messo in luce qual'è la vera condizione dei medici condotti, questi paria degli impiegati, tanto spesso conculcati e maltrattati. Io mi auguro che l'alta parola del senatore Bianchi, che solenne ha risuonato in quest'aula testè, accompagni come un augurio la nuova legge nella votazione. (*Approvazioni*).

AMERO D'ASTE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMERO D'ASTE. Ritiro i miei emendamenti.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione.

Trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge dei Regi decreti 30 dicembre 1920, n. 1890, e 29 gennaio 1922, n. 43, concernenti l'acquisto della cittadinanza italiana nei nuovi territori annessi al Regno » (N. 596).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge dei Regi decreti 30 dicembre 1920, n. 1890 e 29 gennaio 1922, n. 43, concernenti l'acquisto della cittadinanza italiana nei nuovi territori annessi al Regno ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, segretario, legge:

Articolo unico.

Sono convertiti in legge i Regi decreti 30 dicembre 1920, n. 1890, e 29 gennaio 1922, n. 43, che regolano nei territori annessi al Regno il

riconoscimento della cittadinanza italiana di pieno diritto, l'esercizio del diritto di opzione in base ai Trattati di pace e gli altri modi di acquisto della cittadinanza nei territori stessi per le persone fisiche e giuridiche.

ALLEGATI.

I. — *Regio decreto 30 dicembre 1920, n. 1890.*

(*Omissis*).

ACQUISTO DELLA CITTADINANZA DI PIENO DIRITTO.

Art. 1.

Per coloro che nei territori annessi al Regno d'Italia acquistano la cittadinanza italiana di pieno diritto ai sensi degli articoli 70 e 71 del Trattato di S. Germano, tale diritto sarà accertato dal comune di pertinenza.

A questo scopo ogni comune delle nuove provincie compilerà e pubblicherà entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto una lista delle persone per le quali si verifichino le condizioni previste dalle indicate norme del Trattato di pace.

Contemporaneamente alla sua pubblicazione, la lista sarà comunicata dal comune all'autorità politica distrettuale e per le città con proprio statuto all'autorità indicata nell'art. 8 del Regio decreto 18 novembre 1920, n. 1655, esteso ai territori adriatici con il Regio decreto 30 dicembre 1920, n. 1861.

Art. 2.

Entro un mese dalla notificazione della lista può essere presentato al comune reclamo in iscritto per nuove iscrizioni, per cancellazioni o per correzioni delle iscrizioni.

Sui reclami decide l'autorità politica su indicata.

Quando si tratti di decisioni dell'autorità politica distrettuale, è ammesso contro le stesse il ricorso, all'autorità politica provinciale, da presentarsi entro quattordici giorni per il tramite dell'autorità politica di prima istanza.

Contro le decisioni dell'autorità politica provinciale non è ammesso che il ricorso alla sesta sezione del Consiglio di Stato.

Art. 3.

Indipendentemente dalle decisioni su reclami e ricorsi, l'autorità politica distrettuale entro i primi quattordici giorni della pubblicazione della lista e l'autorità politica provinciale entro un mese dalla stessa hanno facoltà di introdurre rettifiche d'ufficio nelle liste.

Contro tali rettifiche (iscrizioni nuove, cancellazioni, correzioni) sono ammessi il reclamo e il ricorso nei modi e termini stabiliti all'art. 2.

DIRITTO DI OPZIONE.

Art. 4.

Coloro che vogliono eleggere la cittadinanza italiana per diritto di opzione ai termini dell'art. 72 e seguenti del trattato di S. Germano devono farne dichiarazione scritta entro un anno dall'entrata in vigore del Trattato stesso e cioè entro il 15 luglio 1921.

La dichiarazione va presentata al comune di pertinenza o di residenza, che rilascia al richiedente un'attestazione di servizio.

Art. 5.

Sulle dichiarazioni di eleggere la cittadinanza italiana decide l'autorità politica provinciale, sentita una Commissione da istituirsi per ogni città con proprio statuto e per ogni distretto politico.

Queste Commissioni che hanno voto consultivo sono nominate per le città con proprio statuto dal capo dell'autorità politica provinciale e per gli altri distretti politici dal commissario civile per il distretto politico e presiedute da un magistrato da designarsi dal presidente della Corte d'appello.

Art. 6.

Contro le decisioni dell'autorità politica provinciale che dovranno essere pubblicate nei comuni di pertinenza e residenza, può essere presentato, entro quindici giorni dalla pubblicazione, il ricorso all'Ufficio centrale per le nuove provincie del Regno presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, che decide definitivamente, sentita la sesta sezione del Consiglio di Stato.

Art. 7.

Le disposizioni degli articoli 4, 5 e 6 del presente decreto si applicano anche ai casi di opzione previsti dagli articoli 78 e 80 del Trattato di San Germano.

Le dichiarazioni di opzione sono in questi casi presentate all'autorità politica provinciale competente per ragione di territorio avuto riguardo al comune annesso in cui il dichiarante aveva precedentemente il diritto di pertinenza, o al comune nel quale il dichiarante abbia stabilito o intenda di stabilire la propria residenza o il proprio domicilio.

ALTRI MODI DI ACQUISTO O RIACQUISTO
DELLA CITTADINANZA.

Art. 8.

Per la durata di un anno dall'entrata in vigore di questo decreto, le autorità politiche provinciali dei territori annessi hanno facoltà di concedere la cittadinanza italiana o il riacquisto della stessa, previo parere della Commissione di cui all'art. 5, a coloro per i quali, non verificandosi le condizioni previste nei precedenti articoli, risulti dimostrato:

1° che risiedano entro i confini delle nuove provincie del Regno ininterrottamente da almeno venti anni, salvo interruzioni di soggiorno dovute a fatti di guerra o a disposizioni dell'autorità austriaca;

2° che abbiano adottato quale lingua d'uso la lingua italiana o conoscano tale lingua a voce e in iscritto;

3° che abbiano conseguito, per il caso dell'acquisto della cittadinanza italiana, l'assicurazione della pertinenza ad un comune delle nuove provincie;

4° che siano nati entro i confini delle nuove provincie, oppure da almeno dieci anni vi posseggano un immobile iscritto nelle pubbliche tavole al loro nome o per lo stesso periodo vi esercitino una professione, un commercio, un'industria od un mestiere.

Non sarà richiesto in questi casi il certificato di svincolo della cittadinanza d'origine.

PERSONE GIURIDICHE.

Art. 9.

Il riconoscimento del carattere italiano delle persone giuridiche agli effetti dell'art. 75 del Trattato di S. Germano non potrà essere negato, oltre che alle istituzioni di diritto pubblico e agli altri Enti morali che abbiano sede nelle nuove provincie:

1° alle Società commerciali nelle quali due terzi di soci siano o diventino cittadini italiani e almeno due terzi del capitale sociale sia proprietà dei soci registrati che siano o diventino cittadini italiani;

2° alle Società anonime nelle quali il Consiglio d'amministrazione sia composto per tre quarti di persone che abbiano od acquistino la cittadinanza italiana e il capitale sia investito in azioni nominative di cui almeno due terzi intestate a tali cittadini italiani;

3° ai Consorzi registrati a garanzia limitata (cooperative) nei quali la Direzione sia composta per tre quarti di persone che abbiano od acquistino la cittadinanza italiana e le quote sieno intestate per due terzi a tali cittadini italiani.

Art. 10.

La decisione nei casi previsti all'articolo precedente, spetta all'autorità politica provinciale, sentito il tribunale quando trattisi di Società o Consorzi registrati.

Contro tali decisioni e contro le decisioni della autorità politica provinciale in altri casi che rientrano nell'ambito dell'art. 75 del trattato di San Germano, è ammesso entro quindici giorni il ricorso all'Ufficio centrale per le nuove provincie del Regno il quale decide definitivamente sentita la sesta sezione del Consiglio di Stato.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 11.

Il riconoscimento o la concessione del diritto di cittadinanza ai termini di questo decreto ha piena efficacia agli effetti della legge 13 giugno 1912, n. 555, e comprende il godimento dei diritti politici.

Art. 12.

Agli effetti del Trattato di San Germano e delle conseguenti disposizioni interne e internazionali le persone fisiche e giuridiche alle quali sulla base del presente decreto sia concessa la cittadinanza italiana che ad esse non spetti di pieno diritto, sono da considerarsi quali cittadini italiani di pieno diritto.

Art. 13.

Le donne maritate seguono, per quanto si attiene al presente decreto, la condizione del marito e i figli minori di diciotto anni quella dei genitori.

I figli che alla pubblicazione di questo decreto abbiano raggiunto il diciottesimo anno di età vanno considerati ed agiscono indipendentemente, sia per il riconoscimento della cittadinanza di pieno diritto, sia per la dichiarazione di opzione e per i reclami, i ricorsi e gli altri atti previsti dal decreto.

Gli orfani ed altre persone che per qualsiasi motivo sono incapaci od assenti sono rappresentati in ogni atto relativo al presente decreto dalla tutela o dal curatore secondo le leggi locali.

Art. 14.

Le dichiarazioni, le domande, i reclami, i ricorsi e ogni altro atto necessario all'esecuzione di questo decreto, sono esenti da qualsiasi tassa, bollo od altra spesa.

Art. 15.

Il presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, stabilirà le norme per l'applicazione del presente decreto che entra in vigore nell'ottavo giorno dopo quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

II. — *Regio decreto legge 29 gennaio 1922, n. 43.*

(Omissis)

Art. 1.

Le dichiarazioni per il conseguimento della cittadinanza, a norma degli articoli 4 e seguenti del Regio decreto 30 dicembre 1920, n. 1890, potranno essere fatte entro sei mesi, dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 2.

In casi particolarmente degni di considerazione, la cittadinanza italiana potrà essere concessa, per decreto Reale, a norma dell'art. 8 del Regio decreto 30 dicembre 1920, n. 1890, previo parere favorevole del Consiglio di Stato, su domanda presentata entro sei mesi dalla pubblicazione di questo decreto, anche quando non concorrano tutte le condizioni indicate nel predetto articolo.

Le disposizioni dell'art. 4 del Regio decreto 28 dicembre 1919, n. 2560, si applicano alla concessione ed al riacquisto della cittadinanza a norma dell'art. 8 del Regio decreto 30 dicembre 1920, e della prima parte del presente articolo.

Art. 3.

Le disposizioni del Regio decreto 30 dicembre 1920, n. 1890, si applicano anche ai casi di acquisto della cittadinanza italiana a norma del presente decreto.

Art. 4.

Coloro che hanno conseguita la cittadinanza ai sensi del Regio decreto 30 dicembre 1920, n. 1890, o del presente decreto, saranno considerati pertinenti al comune nel quale essi o i loro ascendenti già possedevano un diritto di pertinenza, o a quello nel quale hanno stabilito o intendono di stabilire la propria residenza o il proprio domicilio, o al comune di nascita o, non avverandosi alcuna delle circostanze predette, a quello che sarà da loro indicato.

Coloro che, avendo conseguito il riconoscimento della cittadinanza ai sensi dell'art. 7, n. 2, del Trattato di Rapallo, intendono di conservare la residenza e il domicilio nel territorio della cessata Monarchia austro-ungarica, facente parte del Regno dei serbi, croati e sloveni, potranno chiedere il diritto di pertinenza, se della Dalmazia, al comune di Zara, se dell'Isola di Veglia, ai comuni di Pola o di Cherso.

Art. 5.

Nei casi preveduti all'articolo precedente, la concessione del diritto di pertinenza da parte dei comuni delle provincie annesse sarà obbligatoria e gratuita.

Per le altre provincie del Regno, la dichiarazione e il decreto da cui deriva il conseguimento

della cittadinanza saranno trascritti, a cura del Ministero dell'interno, nei registri di cittadinanza del comune a cui il dichiarante o il concessionario appartengono, secondo le norme stabilite nell'articolo precedente.

Art. 6.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, stabilirà le norme per l'applicazione del presente decreto.

Art. 7.

Per gli effetti finanziari nulla è innovato alle norme vigenti.

Art. 8.

Il presente decreto e il Regio decreto 30 dicembre 1920, n. 1890, saranno presentati al Parlamento per essere convertiti in legge.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

MONTRESOR. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTRESOR. Permettano gli onorevoli colleghi che io dica, in brevissime parole, di esser perfettamente d'accordo in quello che è lo spirito e la lettera della legge: vorrei solamente fare una preghiera ai ministri competenti.

L'articolo 2 concede al Governo del Re altre facoltà per la concessione della cittadinanza, ammettendo che essa possa conferirsi sopra domanda previo parere favorevole del Consiglio di Stato anche in mancanza di tutti i requisiti prescritti, quando si tratti di casi particolarmente degni di considerazione. Ed io mi fermo su questo punto, invocando un'equa soluzione ad alcuni casi pietosi, in rapporto specialmente alle provincie allogene.

Desidererei che questi casi fossero riesaminati, se il relatore, on. Mosconi, non potesse darmi qualche spiegazione in contrario.

Io mi preoccupo più specialmente delle condizioni degli insegnanti di queste regioni: ci sono tanti i quali non hanno approfittato dell'opzione, ovvero hanno fatto invano domanda di cittadinanza per le vie ordinarie, ovvero è stata respinta la loro domanda, non per de-

meriti politici, giacchè, in quest'ultimo caso, sono anch'io d'accordo che non si debba usare alcuna indulgenza, ma per circostanze varie, che hanno fatto sì che le istanze non abbiano potuto avere benevolo accoglimento. Questi insegnanti, che non hanno potuto acquistare la cittadinanza italiana, dovrebbero essere al momento sostituiti, e ognuno ne immagina la difficoltà: sarebbe desiderabile che essi potessero rinnovar la domanda, e che questa sia riesaminata con spirito conciliativo. Se essi vengono incontro a noi, mentre noi manteniamo salde le ragioni per cui l'Italia ha affermato il suo diritto su quelle terre, io vedo che sul resto ci può essere una via di benefica intesa. Mi sembra così di avere espresso un desiderio equo e ragionevole.

MOSCONI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOSCONI, *relatore*. Veramente la domanda dell'onorevole senatore Montresor costituirebbe argomento di una risposta da parte del Governo piuttosto che da parte dell'Ufficio centrale. Per mio conto mi limiterò a chiarire la situazione odierna: il Governo si è preoccupato della esistenza di casi degni di particolare considerazione nei riguardi del riconoscimento della cittadinanza, allorchè si tratti di persone le quali non si trovino nel possesso completo di tutti quei requisiti che sono indicati dal Trattato di S. Germano, dagli altri analoghi e dall'art. 8 del decreto del 1920, articolo nel quale, in aggiunta ai modi di acquisto della cittadinanza, previsti nei Trattati, si ammette quello per concessione da parte delle autorità politiche locali; e a questa concessione si può addvenire qualora concorrano determinati requisiti che dimostrino nei richiedenti l'attaccamento al nuovo regime.

Vi erano effettivamente persone le quali non possedevano tutte queste condizioni, ma che pure meritavano quei riguardi particolari a cui accennava l'onorevole Montresor; e perciò il Governo è intervenuto con un provvedimento previsto nel decreto del 1922, il quale all'articolo 2 ammette, per un periodo di altri sei mesi, la possibilità di presentare domande e la possibilità di concessioni, da parte del Governo, della cittadinanza italiana, mediante decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato.

Ma il Governo ha fatto anche qualche cosa

di più: ed io ho creduto opportuno accennarlo nella mia relazione. Poichè vi erano delle persone, le quali, per cause indipendenti dalla loro volontà, si erano trovate nell'impossibilità di presentare in tempo la domanda, mediante il decreto 29 aprile 1923, emesso dal Governo in base alla delegazione dei pieni poteri, fu data facoltà, fino al termine di 60 giorni dalla pubblicazione del decreto stesso, di ricevere nuove dichiarazioni di elezione e di opzione, nuove domande per la concessione della cittadinanza nei casi di provata impossibilità a produrre tempestivamente tali richieste.

Il che dimostra che il Governo ha cercato di venire incontro, e con una certa larghezza, a tutti coloro che si trovassero in particolari condizioni meritevoli di considerazione.

È certo ad ogni modo che se il Governo crederà che sia necessario od anche opportuno, di fronte all'insorgere di circostanze speciali, il concedere ancora l'esercizio di tale facoltà, e di riaprire nuovi termini, nulla vi può essere in contrario da parte dell'Ufficio centrale.

CARNAZZA, *ministro dei lavori pubblici*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARNAZZA, *ministro dei lavori pubblici*. La richiesta del senatore Montresor mi pare che sia largamente soddisfatta dall'articolo 2. Ad ogni modo avrò premura di comunicare all'onorevole ministro guardasigilli questa raccomandazione, perchè sia tenuta presente nell'applicazione della legge.

MONTRESOR. Ringrazio l'onor. ministro di questa sua dichiarazione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Baccelli a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

BACCELLI. A nome dell'Ufficio centrale, ho l'onore di presentare la relazione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 2 settembre 1923, n. 2221, che consente e regola la partecipazione dell'Italia alla

costituzione di un Comitato consultivo internazionale per le comunicazioni telefoniche internazionali ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Baccelli della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Annuncio di risposte scritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE. Annuncio al Senato che i ministri competenti hanno trasmesso le risposte scritte alle interrogazioni degli onorevoli Persico, Rebaudengo e Pellerano.

A norma del Regolamento, saranno inserite nel resoconto stenografico della seduta odierna.

Annuncio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Sili di dar lettura delle interrogazioni presentate alla Presidenza.

SILI, *segretario*, legge:

Al ministro delle finanze per sapere se non creda opportuno di illustrare, in chiara sintesi, il contenuto dei nuovi importanti documenti finanziari di recente pubblicazione.

Rava.

Interrogazione con risposta scritta:

Al presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed al ministro della pubblica istruzione per sapere quale fondamento abbiano le voci raccolte da alcuni giornali circa la progettata e già iniziata dispersione del patrimonio artistico di fama mondiale raccolto nella Villa Carlotta del Lago di Como.

Rampoldi.

PRESIDENTE. Domani seduta pubblica alle ore 15 con il seguente ordine del giorno:

I. Interrogazioni.

II. Svolgimento della interpellanza del senatore De Amicis Mansueto ai ministri della pubblica istruzione e delle finanze.

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Per la separazione della frazione di Aprica dal comune di Teglio (provincia di Sondrio) e sua costituzione in comune autonomo (N. 612);

Conversione in legge del Regio decreto 14 giugno 1923, n. 1445, che modifica la circoscrizione di alcune Camere di commercio del Regno (N. 634);

Conversione in legge del Regio decreto 2 settembre 1923, n. 1940 che autorizza il prelevamento di lire 130,000 per provvedere al pagamento di spese attinenti alla sopraelevazione di un quarto piano nell'edificio dell'amministrazione centrale delle Casse di risparmio postali (N. 639);

Conversione in legge del Regio decreto 2 settembre 1923, n. 1917, che stabilisce la misura della tassa fissa di registro per la convenzione con la Compagnia concessionaria delle stazioni radiotelegrafiche e per le convenzioni ed atti allegati alla medesima (N. 640).

IV. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del decreto Reale 19 aprile 1923, n. 1000, recante modificazioni al testo unico delle leggi sulla Cassa di previdenza per la pensione dei sanitari, approvato con Regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, libro III, parte III (N. 603);

Conversione in legge dei Regi decreti 30 dicembre 1920, n. 1890 e 29 gennaio 1922, n. 43, concernenti l'acquisto della cittadinanza italiana nei nuovi territori annessi al Regno (N. 596).

V. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 7 giugno 1923, n. 1325, che regola l'imposizione del nome alle navi mercantili (N. 643);

Conversione in legge del Regio decreto 10 agosto 1923, n. 1882, portante modificazioni al Regio decreto-legge 1° febbraio 1923, n. 211, che reca provvedimenti a favore delle costruzioni navali (644);

Conversione in legge del Regio decreto 10 settembre 1923, n. 2144 che autorizza la demolizione dei piroscafi in legno dietro osservanza di speciali condizioni (N. 646);

Conversione in legge del Regio decreto 23 marzo 1922, n. 693, relativo a riduzioni di tariffa per i trasporti dei residui utilizzabili della combustione del carbon fossile (N. 647);

Conversione in legge del Regio decreto 10 settembre 1923, n. 1939, riguardante la con-

cessione sussidiata all'industria privata dei servizi di navigazione sul Lago Maggiore (N. 654);

Conversione in legge del Regio decreto 13 maggio 1923, n. 1159, concernente la ricostituzione dei registri di nascita, di matrimonio e di morte e la formazione degli atti omessi o irregolarmente formati a causa della guerra nei comuni della Venezia (N. 627).

IV. Relazioni della Commissione per l'esame dei decreti registrati con riserva (N. XIX-P, XIX-Q, XIX-R. Documenti).

La seduta è tolta (ore 17,30).

Risposta scritta ad interrogazioni.

PERSICO. — Al ministro degli affari esteri, per sapere se sussista il fatto narrato dal *Le Journal* di Parigi in data 21 novembre corrente della aggressione compiuta in Transilvania in danno della missione italiana in Rumenia ad opera di briganti nella quale aggressione sarebbero rimasti feriti due nostri ufficiali e fra questi il Sig. M. Gigante di Fiume.

RISPOSTA. — Dalle informazioni pervenute risulta che il capitano Gigante mentre proseguiva il suo lavoro di ricerca di morti italiani per i cimiteri rumeni fu assalito sulla via di Borsek in Transilvania da una banda di briganti. Nella colluttazione che ebbe luogo, il capitano veniva colpito con bastone e contuso al fianco da una palla di rimbalzo mentre i briganti lo derubavano di carte, due anelli e 500 lire che aveva indosso.

Al capitano Gigante si era unito occasionalmente per il viaggio un commerciante fornito di ingenti somme il quale fu dai briganti ferito con arma da fuoco. Due monaci, una signora ed altri viaggiatori che seguivano la carrozza del capitano Gigante sono rimasti incolumi.

L'incidente sembra essere dovuto unicamente alla poca sicurezza della regione e forse al fatto che si sapeva dover passare sulla strada Borsek un commerciante fornito di ingenti somme il quale era appunto il compagno d'occasione del capitano Gigante.

Il ministro degli affari esteri di Rumenia appena informato della cosa ha espresso al ministro d'Italia ampie e formali scuse del Governo rumeno ed ha disposto una severa inchiesta per la ricerca e punizione dei colpevoli.

Per il tramite del ministro d'Italia è stato chiesto telegraficamente al capitano Gigante di fornire per posta più ampie e particolareggiate informazioni sull'aggressione ed al Governo rumeno di volere per intanto mettere il capitano Gigante in condizione di esplicare il suo incarico con piena sicurezza.

Il ministro
MUSSOLINI

REBAUDENGO. — Al ministro delle finanze e tesoro. Considerando che l'interesse delle fonderie italiane di minerali di piombo argentifero collima col bene inteso interesse nazionale, cui non conviene che dette fonderie siano ridotte a lavorare in perdita, interroga il ministro delle finanze per sapere - qualora disposizioni di ordine amministrativo non bastassero - se non sarebbe opportuna e giusta una modificazione legislativa del Regio decreto 18 marzo 1923, n. 550, intesa ad escludere dalla tabella A, annessa a detto decreto, la materia prima « argento greggio » che, essendo tuttora in dazio d'entrata, non era compresa tra gli oggetti di lusso, contemplati dalla tabella A, annessa al Regio decreto 26 febbraio 1920, n. 167, stato revocato e sostituito dal precitato Regio decreto 18 marzo 1923, n. 550.

RISPOSTA. — Per le materie ed articoli elencati nella tabella A, annessa al Regio decreto legge 18 marzo 1923, n. 550, l'art. 7 n. 3 dello stesso decreto ha sostituito la mite aliquota della tassa di scambio del 2 per cento a quella più elevata della tassa sulle vendite degli oggetti preziosi d'oro e d'argento, già stabilita nella misura del 12 per cento.

Per compensare in parte la perdita derivante all'Erario da siffatta sostituzione, indubbiamente vantaggiosa per gli interessi dell'industria e del commercio, e allo scopo di ricavare dall'applicazione della nuova tassa applicata sui vari scambi di oggetti preziosi un provento che non si discostasse troppo da quello già riscosso in precedenza sulla vendita dei

preziosi, si è dovuto necessariamente disporre che la detta aliquota della tassa di scambio del 2 per cento dovesse essere applicata, non soltanto agli oggetti preziosi, ma anche ai metalli d'oro, d'argento e di platino.

Ciò stante, non sarebbe giustificato, e contrasterebbe col criterio generale cui si ispira l'applicazione della tassa di cui si tratta, un provvedimento che escludesse dall'aliquota del 2 per cento gli scambi di argento greggio.

Il Ministro
A. DE STEFANI

PELLERANO. — Al ministro dell'istruzione pubblica per sapere se non creda opportuno richiamare l'attenzione dei funzionari di antichità e belle arti affinché, con l'aiuto di speciali incaricati competenti, estendano la tutela e la sorveglianza già contemplata nella vigente legge sulle antichità e belle arti anche alla raccolta del patrimonio storico-scientifico.

RISPOSTA. — Al materiale scientifico, che presenti interesse storico, sono già indubbiamente applicabili le disposizioni della legge 20 giugno 1909, n. 364 per le antichità e belle arti (cfr. articolo 1 della legge medesima).

Questo Ministero infatti ogni qualvolta viene a conoscenza di raccolte, che hanno tale carattere storico, procede, a norma di legge e per mezzo degli Uffici regionali, a stabilire il vincolo sulle medesime; per quanto in parti-

colare riguarda antichi manoscritti e incunabili, questo Ministero si giova inoltre, per le relative notificazioni, dell'opera dei direttori delle biblioteche governative che hanno specifica competenza al riguardo.

Per rendere anzi più attiva ed efficace la vigilanza e tutela nel senso accennato dall'onorevole interrogante, verrà diramata una circolare anche ai rettori delle università e ai direttori degli istituti superiori, richiamando la loro attenzione sulla opportunità di segnalare l'interesse storico di raccolte scientifiche, che siano a loro conoscenza. Si deve tuttavia notare che non è sempre cosa agevole stabilire che all'interesse scientifico di determinati materiali è congiunto l'interesse storico richiesto dalla legge sopra ricordata.

Si aggiunge infine che nel regolamento generale universitario, da emanarsi in applicazione del Regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102, concernente l'ordinamento dell'istruzione superiore, verrà inclusa una norma relativa alla tutela delle raccolte di carattere scientifico.

Il Ministro
GENTILE

Licenziato per la stampa il 14 dicembre 1923 (ore 19).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche